

**seduta n. 87 del 14 maggio 1996**

**Presidenza del Presidente Franco Tretter**

Ore 10.40

**PRESIDENTE**: Prego procedere all'appello nominale.

**DENICOLO'**: (Sekretär):(ruft die Namen auf)  
(segretario):(fa l'appello nominale)

**PRESIDENTE**: Signori consiglieri la seduta è aperta.  
Hanno giustificato la loro assenza i consiglieri Frasnelli e Kaslatte.  
Prego dare lettura del processo verbale della precedente seduta.

**DENICOLO'**: (Sekretär):(verliest das Protokoll)  
(segretario):(legge il processo verbale)

**PRESIDENTE**: Ci sono delle osservazioni al processo verbale? Nessuna. Il processo verbale è approvato.

**Comunicazioni:**

In conformità all'ordine del giorno approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 1° dicembre 1995, si comunica che è stato effettuato, presso le sedi di Trento e di Bolzano del Consiglio regionale, il collegamento informatico con la rete INTERNET.

In data 19 marzo 1996 il Consigliere regionale Pinter ha ritirato la mozione n. 57, concernente la tragedia che ha recentemente colpito la comunità di Merano.

In data 2 aprile 1996 il Consigliere regionale Pinter ha ritirato la mozione n. 60, concernente l'informazione relativa alle liste elettorali.

In data 20 marzo 1996 sono state presentate e nello stesso giorno ritirate dai proponenti le mozioni dalla n. 62 alla n. 135.

In data 12 aprile 1996 è stato presentato il progetto di legge n. 4, ai sensi dell'articolo 35 dello Statuto di autonomia, concernente "Proposta di legge nazionale in materia di imprese a finalità e di utilità sociale" dai Consiglieri regionali Delladio, Ianieri, Taverna Bolzonello e Palermo.

In data 8 maggio 1996 è stato presentato dai Consiglieri regionali Atz, Berger, Feichter, Munter e Peterlini il voto n. 36, concernente la semplificazione degli iter burocratici per la concessione dell'autorizzazione allo svolgimento di attività soggette al versamento della tassa sui diritti di autore, nonché la relativa abolizione per manifestazioni che non abbiano scopo di lucro.

In data 21 marzo 1996 è stato presentato dalla Giunta regionale il disegno di legge n. 64, concernente "Modificazioni alla legge regionale 30 maggio 1993, n. 11 Interventi a

favore di popolazioni di stati extracomunitari colpiti da eventi bellici, calamitosi o in condizioni di particolari difficoltà economiche e sociali".

In data 22 aprile 1996 è stato presentato dalla Giunta regionale il disegno di legge n. 65, concernente "Modifica della legge regionale 8 agosto 1983, n. 7, concernente l'elezione del Consiglio regionale".

In data 9 maggio 1996 è stato presentato dal Consigliere regionale Pius Leitner il disegno di legge n. 66, concernente "Proposta di compromesso relativa alla toponomastica tesa a salvaguardare gli interessi di tutti e tre i gruppi linguistici del Sudtirolo".

In data 10 maggio 1996 è stato presentato dalla Giunta regionale il disegno di legge n. 67, concernente "Assestamento del bilancio di previsione della Regione autonoma Trentino-Alto Adige per l'esercizio finanziario 1996 (primo provvedimento)".

In data 10 maggio 1996 il Consigliere regionale Waldner ha trasformato la interrogazione n. 162, concernente la nomina da parte della Giunta regionale di suoi rappresentanti in alcune società, in interrogazione a risposta scritta.

Si comunica che per le seguenti interrogazioni è stata chiesta da parte dei rispettivi presentatori risposta scritta. Essendo già state date le relative risposte da parte della Giunta regionale o da parte del Presidente del Consiglio regionale, l'iter delle medesime si considera concluso e le stesse sono state tolte dai punti del precedente ordine del giorno:

n. 53, (al Presidente del Consiglio regionale) presentata dalle Consigliere regionali Zendron e Kury, concernente la stampa dei quadri sinottici delle sedute del Consiglio regionale e dei Consigli provinciali;

n. 56, presentata dal Consigliere regionale Minniti, concernente le barriere architettoniche per l'accesso all'ufficio di catasto di Bressanone;

n. 59, presentata dal Consigliere regionale Holzmann, concernente la stipula di contratti da parte della Camera di commercio di Bolzano solo con agenzie pubblicitarie con lingua tedesca;

n. 61, presentata dalle Consigliere regionali Zendron e Kury, concernente i criteri di scelta dei relatori in un dibattito organizzato dalla Regione a Tione sul tema "La Regione europea del Tirolo";

n. 71, presentata dal Consigliere regionale Holzmann, concernente la stipula di contratti da parte della Camera di commercio di Bolzano per le campagne locali, e come avviene la ripartizione fra le agenzie pubblicitarie italiane e tedesche;

n. 119, presentata dai Consigliere regionali Holzmann e Taverna, concernente la costituzione di deposito di denaro presso la Cassa di Risparmio di Trento e Rovereto;

n. 125, presentata dal Consigliere regionale Munter, concernente il limite di età per il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale nelle I.P.A.B.;

n. 141, presentata dal Consigliere regionale Holzmann, relativa al funzionamento di un "Eurosportello" presso la Camera di Commercio, Industria e Artigianato di Bolzano;

n. 154, (al Presidente del Consiglio regionale) presentata dai Consiglieri regionali Holzmann e Taverna, concernente l'appartenenza del Consigliere Di Puppo a gruppo consiliare;

n. 155, presentata dai Consiglieri regionali Holzmann e Taverna, concernente la insufficiente informazione a favore degli operatori economici della provincia di Bolzano;

n. 159, presentata dai Consiglieri regionali Bolzonello e Taverna, concernente i rilievi di ordine tecnico mossi dalla Società Autobrennero ai lavori della strada artigianale a Bolzano;

n. 164, presentata dai Consiglieri regionali Holzmann e Taverna, concernente l'acquisto da parte dell'Autostrada del Brennero S.p.a. di macchine automatiche per i pagamenti dei pedaggi della ditta Alcatel;

n. 165, presentata dai Consiglieri regionali Holzmann e Taverna, concernente accertamenti da parte della Società Autobrennero per appurare il numero dei dipendenti in possesso del patentino del bilinguismo;

n. 166, presentata dai Consiglieri regionali Holzmann e Taverna, per sapere se la Società Autostrada del Brennero applica la proporzionale etnica nelle assunzioni di personale;

n. 168, presentata dai Consiglieri regionali Holzmann e Taverna, concernente il necessario ampliamento del casello Bolzano Sud dell'Autostrada del Brennero;

n. 169, presentata dai Consiglieri regionali Holzmann e Taverna, concernente crepe ed infiltrazioni d'acqua nel casello Bolzano Sud, recentemente costruito dalla ditta CLE;

n. 170, presentata dai Consiglieri regionali Holzmann e Taverna, concernente un'accordo tra la Società Autostrada del Brennero S.p.a. e la SADOBRE per l'utilizzazione dell'area occupata da quest'ultima;

n. 150 e n. 179, presentate dalle Consigliere regionali Zendron e Kury, concernente i contributi elargiti dall'Assessore competente in base alla legge sulle iniziative europee;

n. 188, (al Presidente del Consiglio regionale) presentata dalla Consigliere regionale Klotz, concernente le assenze dei Consiglieri regionali da appello e votazioni nell'anno 1995.

Sono pervenute le risposte alle seguenti interrogazioni:

n. 156, presentata dai Consiglieri regionali Taverna, Benussi, Holzmann, Bolzonello e Minniti, sulla rinuncia da parte della Società Autostrada del Brennero all'azione risarcitoria nei confronti dell'ex direttore Ermanno Holler;

n. 158, presentata dalle Consigliere regionali Zendron e Kury concernente la partecipazione del Vicepresidente della Giunta regionale Franz Pahl al congresso del Partito di raccolta della minoranza slovena a Gorizia;

n. 160, presentata dai Consiglieri regionali Muraro e Vecli, concernente: "Catasto e ... - E' stato inventato un nuovo istituto giuridico?";

n. 163, presentata dal Consigliere regionale Leitner, concernente i passi intrapresi dalla Giunta regionale per dare attuazione al progetto di creazione di una Regione europea del Tirolo;

n. 173, presentata dal Consigliere regionale Benedetti, concernente un incarico da parte della Giunta regionale al prof. Antonio Scaglia e al prof. Walter Obwexer per la realizzazione di uno studio sull'impianto di forme di cooperazione transfrontaliera nell'ambito dell'area euroregionale trentino-tirolese;

n. 176, presentata dal Consigliere regionale Gasperotti, concernente la richiesta alla Società Autostrada del Brennero di dotare il tratto autostradale in località Crone di Marco di guardrail;

n. 181, presentata dalla Consigliere regionale Chiodi, concernente l'esodo volontario di personale femminile impiegato presso la Regione, in base alla legge regionale n. 5 del 1987;

n. 184, presentata dalla Consigliere regionale Chiodi, concernente la costituzione di una commissione consultiva di studio per rivedere le leggi regionali del "Pacchetto famiglia";

n. 186, presentata dal Consigliere regionale Gasperotti, concernente borse di studio erogate dalla Giunta regionale in favore di studenti della ex Jugoslavia;

n. 189, presentata dal Consigliere regionale Palermo, concernente la "trasparenza" nel modo di assunzione di personale presso la Giunta regionale;

n. 190, presentata dalla Consigliere regionale Chiodi, concernente l'autorizzazione da parte della Giunta regionale a candidati alle elezioni politiche del 21 aprile 1996 ad usare le "auto blu";

n. 191, presentata dalla Consigliere regionale Chiodi, concernente il movimento delle automobili di rappresentanza del 15 al 26 marzo 1996 con relative destinazioni e passeggeri;

n. 192, presentata dal Consigliere regionale Benedetti, sulle ragioni della Giunta regionale adottate nell'affidare incarichi di studio con un orientamento, in merito alle funzioni della Regione, in netta divergenza con quello più volte emerso dai dibattiti consiliari;

n. 193, presentata dalle Consigliere regionali Zendron e Kury, concernente il rifiuto da parte della Giunta regionale a concedere contributi per l'iniziativa "Soggiorni e concerti" dell'orchestra giovanile europea Gustav Mahler.

Il testo delle interrogazioni nn. 53, 56, 59, 61, 71, 119, 125, 141, 154, 155, 156, 158, 159, 160, 163, 164, 165, 166, 168, 169, 170, 173, 150-179, 176, 181, 184, 186, 188, 189, 190, 191, 192 e 193 e le relative risposte scritte formano parte integrante del resoconto stenografico della presente seduta.

Sono pervenute le seguenti interrogazioni:

n. 194, presentata dal Consigliere regionale Arena, concernente i pagamenti autostradali con le carte di credito;

n. 195, presentata dal Consigliere regionale Guido Gasperotti, riguardante la corresponsione del corrispettivo monetario delle ferie non godute liquidata a dipendenti ed ex dipendenti regionali;

n. 196, presentata dalle Consigliere regionali Zendron e Kury, concernente la realizzazione di interventi di protezione acustica messi in cantiere dalla Società Autobrennero.

Da parte del Comune di Merano è pervenuta, in data 17 aprile 1996, la deliberazione consiliare n. 38 del 21 marzo 1996, concernente la "Proporzionale linguistica" nel pubblico impiego ed eventuale modifica della legislazione regionale concernente la proporzionale medesima negli enti consortili.

La medesima è a disposizione dei Consiglieri eventualmente interessati presso la segreteria del Consiglio regionale.

**PRESIDENTE**: Nella Conferenza dei capigruppo è stato chiesto al Presidente di anticipare il punto 3 dell'ordine del giorno: **disegno di legge n. 27: Disciplina delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza della Regione Trentino-Alto Adige (presentato dal Consigliere regionale Pinter) e disegno di legge n. 34: Nuove disposizioni in materia di Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (presentato dalla Giunta regionale).**

Avevo informato il primo firmatario della proposta di delibera n. 14, primo punto all'ordine del giorno, il capogruppo dell'SVP, cons. Atz, che il giorno 18 delegato dall'Ufficio di Presidenza il collega Divina aveva convocato la conferenza dei capigruppo per discutere una proposta di regolamento preparata dalla presidenza.

In quella conferenza il collega Divina si era impegnato, dando tempo ai capigruppo, di presentare eventuali emendamenti che dovranno essere presentati alla presidenza entro il giorno 20.

Gli argomenti concernenti il Regolamento interno e la relativa proposta di modifica al regolamento sono due cose che vanno rispettate.

L'ultima volta ho sospeso i lavori del Consiglio per chiedere un parere sulle conseguenze qualora la proposta di cui al n. 14 dell'ordine del giorno dovesse decadere come alcuni capigruppo avevano fatto presente al Presidente.

Ho letto questa proposta di delibera e credo che sia importante rileggere le ultime due righe.

Nel nostro caso è stato respinto un emendamento interamente sostitutivo, pertanto rimane da trattare la proposta iniziale. Rimane il punto 14 e di fronte ad un impegno, che si è assunta la Presidenza nella persona del collega Divina, credo sia opportuno rinviare la trattazione del punto 1 dell'ordine del giorno per consentire ai capigruppo di confrontarsi sulla proposta che la Presidenza ha distribuito a tutti i capigruppo.

Mi scuso con il cons. Ianieri che ne è sprovvisto, ma le verrà consegnata in mattinata.

Chiedo al Consiglio di esprimersi su una proposta, che è stata formalizzata dalla Giunta, di anticipare la discussione congiunta dei due disegni di legge n. 27 e n. 34.

Ha chiesto di intervenire il cons. Atz.

Prego collega.

**ATZ**: Werte Kollegen! Wir protestieren im Namen der Volkspartei. Es kann nicht angehen, daß hier jedes Mal die Arbeiten geändert werden, die Tagesordnung geändert wird. Ihr wißt genau, daß hier in der Aula niemand ist, der nicht weiß, daß wir heute am Vertrauensvotum weiterzuarbeiten haben. Das Vertrauensvotum ist hier in Form eines Beschlußantrages eingereicht worden. Dann hat man einen Ersetzungsantrag deponiert, wir haben das letzte Mal diesen Ersetzungsantrag behandelt, dieser ist abgelehnt worden und somit haben wir am Beschlußantrag wieder weiterzuarbeiten. Das ist eine ganz klare Sache und es ist auch ganz klar in der Geschäftsordnung niedergeschrieben. Aber das ist nur die formelle Seite des Problems. Das politische Problem ist viel größer. Das politische Problem ist, daß wir hier in Trient - und dagegen protestieren wir - innerhalb der Mehrheitskollegen keine Mehrheiten mehr haben. Politisch ist das das Problem und man kann nicht das Problem der Landesregierung auf die Region überspielen. Wir können doch nicht hier in der Region mit Nichts weiterkommen, nur weil man in Trient nicht imstande ist, hier Mehrheiten zu produzieren. Deshalb protestiere ich im Namen der Südtiroler Volkspartei lauthals. Aber nicht, weil ich auf irgendwelche Rechte verzichte, sondern ich möchte trotzdem, daß wir hier verstehen, daß die Südtiroler Volkspartei noch einmal - aber machen Sie mich jetzt nicht sagen das letzte Mal, ich sage noch einmal - ein Zeichen des guten Willens setzen will. Aber nur in diese Richtung, möchte ich, daß das hier verstanden wird, daß wir zustimmen, daß wir das IPAB-Gesetz behandeln, d.h. nicht, daß wir auf die Behandlung des Vertrauensvotums verzichten, d.h. auch nicht, daß wir das ich auf weiß nicht welche ewigen Zeiten hinausschieben, sondern ich sage und kündige hier an, daß wir als Südtiroler Volkspartei sicher nicht mehr einverstanden sind, weitere Verzögerungen hinzunehmen. Ich bitte also nach dem IPAB-Gesetz absolut keinen anderen Punkt mehr zu machen. Wir verschieben also dieses Thema Vertrauensvotum und sofort nach diesem Gesetz muß das Vertrauensvotum hier in der Aula behandelt werden.

Ich möchte auch um eine Unterbrechung bitten, weil ich mich mit meiner Fraktion beraten möchte. Danke!

**PRESIDENTE**: La parola alla cons. Klotz.

**KLOTZ**: Herr Präsident! Fraktionssprecher Atz war bei der entsprechenden Fraktionssprechersitzung früher weggegangen. Er kann also vielleicht nicht wissen, daß wir Ende März, als der Regionalrat hier das letztmal zusammengekommen war, zu Mittag noch eine Fraktionssprechersitzung abgehalten haben. Kollege Atz war beim Großteil der Arbeiten dabei, aber zum Schluß war er nicht mehr anwesend. Anscheinend ist ihm nicht mitgeteilt worden, daß wir damals in der Fraktionssprechersitzung mit dem zumindest mehrheitlichem Einvernehmen auseinandergeschieden sind...

**PRESIDENTE**: La devo interrompere perchè ho già fatto presente queste cose nella Conferenza dei capigruppo al cons. Atz. Vorrei che lei formalizzasse la richiesta. Lei ha

chiesto la parola sull'ordine dei lavori ed è inutile che lei riprenda la discussione per quanto ci siamo già detti in sede di Conferenza dei capigruppo, eventualmente è il Presidente che deve relazionare all'aula in merito.

La prego di formalizzare la sua domanda.

**KLOTZ**: Herr Präsident, ich komme Ihrer Aufforderung nach, auch wenn man hier etwas richtigzustellen hat. Das Vertrauensvotum war abgelehnt worden. Es hatte sich weder um einen Ersatzantrag noch um sonst etwas gehandelt. Es hat sich um den Antrag der Mehrheit gehandelt und dieser wurde abgelehnt. Es stimmt auch nicht, daß nach diesem einen Gesetz das Vertrauensvotum wieder aufzunehmen ist. Wir waren so verblieben, daß es eine generelle Überholung der Geschäftsordnung geben muß, daß es einer solchen bedarf und daß das möglichst noch vor den Wahlen in einer Sitzung besprochen werden sollte. Die Sitzung hat stattgefunden. Mein Kollege Benedikter war dabei, da kann ich nicht mehr sagen, was ausgehandelt worden war. Jedenfalls haben wir heute diesen Vorschlag hier, der selbstverständlich Priorität hat und überarbeitet wird, selbstverständlich. Wenn dann Kollege Atz hier dagegen protestiert, daß in Trient keine Mehrheiten mehr vorhanden sind, dann möchte ich nur sagen, Herr Präsident, diese Aussagen betreffen uns nicht. Diesen Protest muß Kollege Atz an seine eigene Partei und an seine Koalitionspartner richten.

Meinerseits sage ich, bitte erinnern Sie sich daran, was wir in der letzten Fraktionssprechersitzung vor den Parlamentswahlen ausgemacht hatten.

#### **Vizepräsident Peterlini übernimmt den Vorsitz** **Assume la Presidenza il Vicepresidente Peterlini**

**PRÄSIDENT**: Wir werden also den Punkt 3 der Tagesordnung vorverlegen und wir müssen darüber abstimmen. Wer mit der Vorverlegung des Punktes 3 einverstanden ist, möge bitte die Hand erheben. Wer stimmt dagegen? Niemand. Wer enthält sich der Stimme?

Damit ist bei 1 Stimmenthaltung der Punkt Nr. 3 der Tagesordnung vorverlegt. Wir kommen also zu den beiden **Gesetzentwürfen 27: Regelung der öffentlichen Fürsorge- und Wohlfahrtseinrichtungen der Region Trentino-Südtirol (eingebracht vom Regionalratsabgeordneten Pinter und Nr. 34: Neue Bestimmungen auf dem Sachgebiet der öffentlichen Fürsorge- und Wohlfahrtseinrichtungen (eingebracht vom Regionalausschuß).**

Abg. Pinter, darf ich Sie bitten, den Begleitbericht zu verlesen.

**PINTER**:

#### R e l a z i o n e

Nella scorsa legislatura l'Assessore regionale per la previdenza, le assicurazioni sociali e l'ordimento degli Enti sanitari e assistenziali presentò un disegno di legge ridisciplinante la materia delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza.

Si trattava di un disegno di legge che affrontava un problema reale, quello della rivisitazione di una normativa ormai superata e carente sotto molti profili, ma che nel contempo appesantiva la legge di norme del tutto superflue perché riproducenti leggi già in essere ed alle quali si poteva fare semplice rinvio. Il riferimento è a tutta la disciplina sul personale che deve essere ricondotta, per garanzia di omogeneizzazione, alla normativa sul personale delle amministrazioni locali ed a quella in tema di trasparenza amministrativa già compiutamente disciplinata in altra legge. Senza considerare che anche la normativa sul personale degli Enti locali andrà totalmente rivista alla luce dei principi introdotti dalla disciplina nazionale sulla cosiddetta "privatizzazione" del pubblico impiego, e che pertanto un rinvio ad essa sembra più opportuno di una distinta ed articolata disciplina normativa.

A distanza di un anno dall'avvio della nuova legislatura, la presente Giunta regionale non ha predisposto un disegno di legge in materia, nonostante - ad onore del vero - abbia dichiarato di volerlo fare. Da qui nasce l'esigenza di sottoporre al Consiglio regionale una proposta legislativa che ridisciplini organicamente la materia delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza.

Si tratta di un settore che - nel bene e nel male - è stato storicamente importante nella gestione del comparto assistenziale in Trentino-Alto Adige. Le I.P.A.B. hanno, in molti casi, origini lontane e sono il segno del modo "caritatevole" con il quale si pensava di poter affrontare i problemi sociali fino a poco tempo fa. Erano però spesso l'unico intervento parapubblico a fronte dell'assenza di assistenza da parte dell'ente pubblico. Spesso, negli ultimi decenni, avevano perso la loro autonoma esistenza inglobate nella gestione degli Enti comunali di nuovi scopi più consoni alle esigenze della società contemporanea.

Credo che al giorno d'oggi nei confronti di dette Istituzioni si debba operare in direzioni diverse, a seconda delle esigenze:

- valorizzare i principi statutari laddove le I.P.A.B. si sono aggiornate nei propri scopi pur rimanendo nei solchi tracciati dai Fondatori;
- cercare un coordinamento pubblico dell'insieme dell'intervento delle I.P.A.B. nelle due Province al fine di non disperdere energie preziose;
- sopprimere le Istituzioni che per dimensione (troppo piccole) e per finalità statutarie non dimostrino di poter raggiungere un grado di efficienza nei servizi quale è richiesto dalle attuali esigenze sociali;
- vietare la costituzione di nuove I.P.A.B., prendendo atto del fatto che se può essere positivo sostenere Istituzioni con forti tradizioni e consolidata posizione sociale, non è di contro giustificato consentire la nascita di nuove istituzioni che si pongono anacronisticamente nel panorama dell'assistenza e della sanità pubblica.

Proprio su quest'ultima questione il presente disegno di legge segna un netto distinguo rispetto alla proposta di Giunta della scorsa legislatura che, mantenendo

aperta la strada a nuove I.P.A.B., dimostrava di considerare tale modello assistenziale ancora attuale. Nel rispetto dell'autonomia delle singole I.P.A.B. è difficile ipotizzare un intervento autoritativo teso all'estinzione di alcune di esse, ma certamente non va sostenuta la nascita di nuove e va invece incentivata la fusione almeno di quelle di piccole dimensioni.

Da queste premesse nasce il presente disegno di legge che, pur prendendo a riferimento alcuni punti qualificanti del disegno di legge di Giunta della scorsa legislatura, modifica l'impostazione di fondo che, si ripete, pur prendendo atto e riconoscendo l'importanza e la funzione di molte Istituzioni (soprattutto nell'assistenza agli anziani ed ai minori) vuole razionalizzarne l'esistenza, conducendo ad un'eliminazione delle micro-realtà e ad uno sviluppo (anche mediante fusione di più I.P.A.B.) di quelle Istituzioni che si pongono come intervento complementare all'intervento pubblico in materia sanitaria ed assistenziale. Per la vita e lo sviluppo di queste I.P.A.B. è essenziale l'approvazione di una nuova normativa che faccia chiarezza in un terreno che si muove attualmente tra vecchie normative statali e inadeguate norme regionali.

In legge sono poste il minor numero di disposizioni possibili che abbiamo ad oggetto il personale e l'organizzazione interna delle I.P.A.B., lasciando che siano i singoli statuti a disporre le norme di dettaglio. Si elimina altresì, di fatto, il Comitato consultivo regionale per l'ordinamento delle I.P.A.B. che si ritiene di utilità non corrispondente all'onere finanziario che comporta.

Nel sottoporre al Consiglio il presente disegno di legge, ritengo opportuno completare la relazione accompagnatoria con l'elenco di tutte le I.P.A.B. esistenti sul territorio regionale, elenco fornitomi in risposta ad un'interrogazione in data 19.05.1993, poiché solo dalla lettura dello stesso è possibile farsi un quadro completo della materia per deliberare a ragion veduta.

Nella piena disponibilità a migliorare l'articolato con i suggerimenti del Consiglio e delle I.P.A.B. stesse, confido in un rapido iter legislativo.

**PRÄSIDENT:** Ich bitte den Präsidenten Grandi um die Verlesung seines Begleitberichtes.

**GRANDI:**

#### R e l a z i o n e

Il presente disegno di legge ricomprende una serie di disposizioni intese a disciplinare sotto il profilo ordinamentale le I.P.A.B. presenti nel territorio regionale.

Le I.P.A.B. (Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza) sono, come noto, enti pubblici sorte a seguito di atti di fondazione privati - solitamente lasciati

testamentari o donazioni a fini di beneficenza - che operano al giorno d'oggi prevalentemente nel campo assistenziale.

Dette Istituzioni hanno per lo più origini remote e sono state per lungo tempo gli unici supporti di carattere assistenziale e sanitario per le persone in stato di bisogno: in particolare fino a quando lo Stato non si è preoccupato, nell'ambito delle proprie attività istituzionali, del benessere dei cittadini che di esso fanno parte, le I.P.A.B. hanno costituito l'unico punto di riferimento per le persone in situazioni di particolare disagio, quali ad esempio la precaria condizione di salute o la situazione economica sfavorevole.

Le I.P.A.B. attualmente attive nell'ambito regionale sono 105 (60 nella provincia di Trento e 45 nella provincia di Bolzano), delle quali 70 gestiscono Case di riposo (36 nella provincia di Trento e 34 nella provincia di Bolzano).

E' da sottolineare quindi come la più recente legislazione di carattere sociale, prima a livello nazionale e successivamente a cura delle Regioni e delle Province autonome, ha progressivamente ridotto il campo di operatività di queste Istituzioni. Esse, che in passato si erano occupate anche di sanità, con particolare attenzione alla ospedalizzazione, od i assistenza all'infanzia, vedono oggi preclusi o comunque notevolmente limitati i loro interventi in tali settori a seguito della azione diretta dello Stato e degli altri enti pubblici territoriali.

Dunque il settore maggiormente seguito dalle I.P.A.B. è oggi quello dell'intervento assistenziale agli anziani; e non è certo un settore di poco conto, se si tiene presente che l'aumento della vita media dei cittadini da un lato e la presenza di sempre un maggior numero di famiglie nelle quali lavorano tutte le persone attive, dall'altro lato, renderanno nel tempo sempre più acuto il problema di come recare aiuto a persone che per le loro condizioni psicofisiche non sono più in grado di badare autonomamente alle proprie necessità.

Comunque si presentano numerosi anche gli altri campi di azione delle I.P.A.B., sia pure in misura quantitativamente inferiore a quello ora ricordato: dai bambini e ragazzi bisognosi od orfani alle ragazze madri, dalle persone con handicap alle attività formative e rieducative dei giovani.

Come si vede il mondo delle I.P.A.B. è ancora in piena vitalità e costituisce un valido e presumibilmente ancor più rilevante in futuro supporto all'intervento del settore pubblico di tipo socio-assistenziale.

Per dette Istituzioni la Giunta regionale ritiene che sia indispensabile superare la situazione normativa in vigore e dare vita ad un complesso di disposizioni

omogeneo di carattere ordinamentale, in attuazione della competenza attribuita alla Regione dall'articolo 5 n. 2 dello Statuto speciale di autonomia.

Dal punto di vista ordinamentale le I.P.A.B. sono oggi disciplinate da una remota legge nazionale, la cosiddetta legge Crispi, approvata il 17 luglio 1890 con il numero 6972 e sotto alcuni aspetti dalla legge regionale 26 agosto 1988, n. 20.

Tale legge regionale ha costituito un primo rilevante intervento normativo inteso, da una lato, ad adattare la legislazione nazionale di carattere ordinamentale a quelle che sono le esigenze delle I.P.A.B. operanti nella Regione e, dall'altro lato, a dirimere le difficoltà che si rinvengono nell'applicazione di una legge ormai lontana nel tempo e per molti aspetti superata da norme successive, delle quali tuttavia non appaiono sempre chiari e certi i termini di riferibilità alle I.P.A.B. stesse.

L'esigenza di una legislazione ordinamentale sulle I.P.A.B., completa ed organica, disciplinante cioè tutti gli aspetti dell'assetto istituzionale e amministrativo delle I.P.A.B. stesse, è stata bene presente anche agli amministratori della passata legislatura: la Giunta regionale aveva presentato al Consiglio in data 14 maggio 1992 il disegno di legge n. 86 - X legislatura, recante appunto "Norme in materia di Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza".

Tale disegno di legge, del quale era stato iniziato l'esame in Commissione legislativa, non ha potuto essere portato al vaglio dell'aula consiliare per l'intervenuto compimento della legislatura.

La Giunta regionale in carica, successivamente al suo insediamento, pur constatando la validità della menzionata iniziativa, ha ritenuto di dar corso agli approfondimenti ed ai contatti con i destinatari della normativa indispensabili per poter operare le proprie doverose scelte di carattere politico.

E' per questi motivi che il disegno di legge sull'ordinamento delle I.P.A.B. viene presentato dalla Giunta regionale solo ora, in base ad un articolato che, pur mantenendo ferma l'impostazione di fondo del sopra menzionato disegno di legge della passata legislatura, comprende alcune significative innovazioni, indirizzate in via principale alla valorizzazione del volontariato in relazione all'azione da esso svolta nelle I.P.A.B., all'attenzione alla qualità dei servizi prestati, al coinvolgimento consultivo, per quanto possibile, dei destinatari nell'attività delle I.P.A.B..

Inoltre va segnalato come il presente disegno di legge - pur condividendo l'esigenza manifestata dagli amministratori e dagli operatori delle I.P.A.B. medesime - non presenta il carattere dell'organicità e ciò per una precisa scelta di carattere programmatico: si è dell'avviso infatti che tutte le norme attinenti da un lato ai rapporti fra organi e funzionari e dall'altro lato concernenti la riforma del rapporto d'impiego del

personale, avente ad oggetto in primo luogo la privatizzazione - in altre parole tutte le disposizioni di attuazione a livello regionale dei principi contenuti nell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 - non possano essere anticipati con riferimento alle sole Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, ma vadano rinviate ad un quadro di riferimento unitario, comprendente tutti gli altri enti locali per i quali la Regione ha competenza normativa ordinamentale ed in primo luogo i Comuni.

Il presente disegno di legge costituisce il primo passo di una riforma organica che verrà completata solo successivamente alla suddetta definizione del recepimento dei principi della legge n. 421/1992: il che non comporterà comunque l'impossibilità per gli operatori delle I.P.A.B. di avere un'unica fonte normativa; è infatti intenzione della Giunta regionale, a seguito dell'approvazione del prossimo disegno di legge, procedere alla compilazione di un testo unico di tutte le norme regionali di carattere ordinamentale interessanti le Istituzioni in discorso.

In considerazione dell'esposte esigenze, la Giunta regionale ha ritenuto opportuno inserire nell'articolo 1 del disegno di legge - nel convincimento che l'adeguamento ai principi sopravvenuti a livello nazionale in materia di personale costituisca un preciso dovere del legislatore regionale - il termine di sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge per la presentazione al Consiglio delle disposizioni ora tralasciate ed indispensabili in vista della organicità della normativa ordinamentale sulle I.P.A.B..

Ciò premesso, vengono di seguito illustrate le norme in cui è articolato il disegno di legge, con l'avvertenza che nella presente relazione non saranno menzionate le disposizioni che non necessitano di illustrazione e verrà dato al contrario risalto a quelle che si ritengono sotto diversi profili più innovative o significative.

Il Titolo I, contenente norme generali, è stato impostato in modo tale da evitare la mera ripetizione, ove non si sia presentata la necessità di modifiche, di disposizioni già contenute nella legge regionale 26 agosto 1988, n. 20. Tale legge dunque continua per il momento a mantenere validità in tutto quanto non riformato dalle disposizioni del presente disegno di legge.

Per quanto riguarda la classificazione ( articolo 2) si è ritenuto di dover delegificare la determinazione dei punteggi relativi alla classificazione stessa e le modalità procedurali, mantenendo ferma nella norma di legge la fissazione dei criteri generali in base ai quali tale classificazione deve avvenire: così risulterà più agevole aggiornare, in caso di necessità, i punteggi e le procedure medesime.

Nell'articolo 3, relativo al Consiglio di amministrazione, si sono previste scadenze precise per il rinnovo dell'organo, - anche in ottemperanza alla sopravvenuta normativa in tema di proroga a livello nazionale. Si è voluto poi evidenziare, al comma

2, che gli statuti, nella loro libera determinazione, possono prevedere anche forme di coinvolgimento degli enti, in modo consultivo, per tutto quanto possa per gli stessi essere rilevante.

Nell'articolo 5 si è attribuita al Consiglio di amministrazione la potestà di incaricare il Presidente ad assumere direttamente determinati atti, sulla base delle indicazioni di massima fornite dal medesimo Consiglio: tale disposizione dovrebbe consentire un notevole snellimento dei lavori dell'organo collegiale.

Per quanto riguarda i compensi degli amministratori (articolo 7), pur ritenendo doveroso confermare il superamento, già avvenuto con la L.R. n. 20/1988, del principio della gratuità fissato dalla legge del 1890, si è cercato un punto di ragionevole equilibrio tra il riconoscimento dell'attività prestata dagli amministratori e l'esigenza di non sottoporre le Istituzioni, considerata la loro stessa natura e origine, ad un troppo rilevante onere finanziario.

Assai significativa si ritiene la disposizione dell'articolo 8, con la quale si fissa il principio che - così come gli amministratori comunali - anche quelli delle I.P.A.B. hanno diritto a permessi retribuite per lo svolgimento delle loro funzioni.

L'articolo 10 dispone che il pagamento delle rette per gli ospiti di I.P.A.B. aventi diritto al mantenimento da parte dell'ente pubblico, residenti in Comuni diversi da quello in cui è sita l'Istituzione, continua ad essere a carico del Comune di residenza anche se, a norma dell'art. 72 della legge n. 6972/1890, è da ritenere nel frattempo spostato il domicilio di soccorso nel Comune ove si trova l'I.P.A.B. medesima, a meno che in tale ultimo Comune non sia stata trasferita anche la residenza o vi sia stata dimora anteriormente all'ingresso nell'Istituzione. Detto articolo 10 è inteso a sopperire all'evidente iniquità derivante dalla frequente presenza nella nostra Regione di Case di riposo di rilevanti dimensioni in Comuni a volte anche molto piccoli, per i quali dunque l'applicazione del domicilio di soccorso secondo la normativa nazionale comporta un pesante ed ingiustificato onere finanziario. Lo stesso articolo 10 fissa altresì il principio che le I.P.A.B. possono convenzionarsi con i Comuni per ospitare in via diretta le persone da questi inviate a fronte del loro impegno ad assumersi gli oneri finanziari conseguenti.

Da segnalare anche la disposizione dell'articolo 11: la Regione intende contribuire al finanziamento dei corsi di formazione e di aggiornamento organizzati dalle Associazioni rappresentative delle I.P.A.B. e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano in settori che possono interessare la competenza ordinamentale della Regione stessa. E' puntualizzato poi che, fra i destinatari di detti finanziamenti, rientrano anche le associazioni di volontariato, la cui opera è sempre più rilevante nelle I.P.A.B., così come in altri settori assistenziali.

Vanno poi evidenziate le norme relative al Comitato consultivo regionale per l'ordinamento delle I.P.A.B. : tale Comitato, che attualmente è previsto dalla legge regionale n. 9/1962, si presenta come organo di rilevante ausilio per la Giunta regionale per tutto quanto attiene agli adempimenti di carattere amministrativo ad essa attribuiti dall'art. 2 delle norme di attuazione approvate con DPR 28 marzo 1975, n. 469 e per la consulenza in merito alle iniziative legislative in materia di I.P.A.B.. Dal momento che la suddetta legge regionale n. 9/1979, si ritiene che l'aggiornamento nella composizione e nella definizione dei compiti del Comitato risulti necessaria e non possa che apportare una chiarificazione in merito alle modalità procedurali all'interno delle quali si muove la stessa Amministrazione regionale in materia di ordinamento dell' I.P.A.B.

Il Titolo II concerne i controlli e comprende numerose e significative novità rispetto alla normativa in vigore.

In primo luogo viene eliminato - così come lo è già stato per i Comuni in applicazione dei principi contenuti nella legge n. 142/1990 - il controllo di merito, al quale a tutt'oggi sono sottoposti gli atti delle I.P.A.B. a norma dell'articolo 8 della L.R. 26 agosto 1988, n. 20.

Sono poi previsti, sia pure adattandoli alla realtà delle I.P.A.B., i controlli facoltativi e i controlli su specifica denuncia di motivi di illegittimità da una minoranza dell'organo amministrativo, analogamente a quanto stabilito per i Comuni dalla legge regionale n. 1/1993.

In vista della necessità di estrema pubblicità e trasparenza dell'azione delle I.P.A.B., viene previsto, all'articolo 23, l'obbligo per tutte le Istituzioni di avere un proprio albo e, per quelle che non sono a ciò possibilite, il diritto di avvalersi dell'albo comunale.

Tutti gli atti delle I.P.A.B. sono assoggettati alla possibilità di reclamo alla Giunta provinciale nel caso in cui siano soggetti a controllo ed a quella di opposizione allo stesso organo amministrativo dell'I.P.A.B. in tutti i casi in cui gli atti stessi siano immediatamente esecutivi: in tale ultima ipotesi il Consiglio di amministrazione ha l'obbligo di esame dell'opposizione nella prima seduta successiva e comunque non oltre un mese dal momento in cui è pervenuta (articolo 24).

Dopo le disposizioni relative al controllo sugli organi, nelle quali fra le altre sono previste le ipotesi di scioglimento e di sospensione del Consiglio di amministrazione, l'articolo 28 introduce il principio della opportunità, accanto ai controlli di legittimità, del controllo interno di gestione, che può essere previsto dagli statuti delle I.P.A.B. al fine di verificare la economicità della gestione dell'Istituzione: si tratta quindi di un controllo interno, il quale peraltro va uniformato alle direttive di espletamento stabilite dalla Giunta provinciale, qualora vengano da questa fissate. Inoltre la stessa norma prevede la effettuazione di controlli sulla qualità delle prestazioni assistenziali fornite, controlli anch'essi esercitati dal Consiglio di amministrazione ed

evidentemente finalizzati ad evitare che la azione operativa delle Istituzioni possa essere difforme da quelli che sono gli obiettivi dell'organo amministrativo.

Il Titolo III, concernente il personale, contiene le poche norme che si è ritenuto di anticipare, stante il loro carattere di urgenza, rispetto a quelle che si sono per il momento tralasciate per i motivi in premessa illustrati.

Nell'articolo 29 sono state riportate le disposizioni relative alle assunzioni, al fine di inserire anche le I.P.A.B. tra gli enti nei quali è destinato a diventare operativo l'istituto della mobilità.

Dopo la norma sui rapporti speciali (articolo 30), relativo al personale religioso, al personale medico, ai contratti d'opera ed a quelli relativi ad attività non istituzionali, viene disciplinato, nell'articolo 31, il rapporto di lavoro a tempo parziale.

Nell'art. 32 la Giunta regionale, consapevole del ruolo spesso determinante dell'opera che il volontariato espleta in alcune I.P.A.B., ha inteso valorizzare per quanto possibile detta attività nell'ambito della propria competenza ordinamentale su dette Istituzioni. In tale contesto è stato quindi affermato al comma 1 il principio in base al quale le Istituzioni si possono avvalere normalmente della collaborazione dei volontari; nel comma 2 viene puntualizzato che i volontari, oltre che operativamente, possono essere utilizzati anche per l'attività amministrativa delle I.P.A.B. ; poi, nei commi successivi, vengono dettate le norme intese a consentire che le associazioni del volontariato possano essere coinvolte in varia misura anche nelle determinazioni istituzionali, fermo restando che i rapporti tra le I.P.A.B. e le organizzazioni stesse sono regolati dalle normative provinciali disciplinanti il volontariato medesimo. Infine, viene previsto che le I.P.A.B. possono rimborsare in tutto o in parte, in proporzione all'impegno svolto dai volontari, le assicurazione che questi devono a norma di legge stipulare contro gli infortuni e la responsabilità civile verso terzi.

L'art. 33 è finalizzato ad estendere ai dipendenti delle I.P.A.B. l'integrazione del trattamento di fine servizio che la normativa regionale ha già in passato stabilito per i dipendenti comunali.

Da segnalare ancora l'art. 34 nel quale, al fine di favorire una soluzione della problematica concernente i costi che per le I.P.A.B. comporta il personale in aspettativa per maternità, viene prevista la possibilità della costituzione di appositi fondi ad opera delle province autonome di Trento e di Bolzano.

Il titolo IV concerne la disciplina della formazione e stipulazione dei contratti delle I.P.A.B., riportando tutte le disposizioni necessarie affinché anche tali istituzioni ritrovino nella propria legge ordinamentale la disciplina completa della

materia, anzichè doversi rifare, come attualmente, a normative di altri settori ed in particolare a quello dei Comuni.

Tale impostazione viene derogata solo per quanto attiene all'esecuzione di lavori e di opere, per la quale si è ritenuto di rinviare alle normative provinciali in materia, tenuto conto dei finanziamenti che dalle Province in massima parte provengono a favore dei lavori e delle opere delle I.P.A.B.

Le disposizioni contenute nel disegno di legge, che si ispirano all'impostazione stabilita nel settore per i Comuni, prevedono in primo luogo la possibilità, ed anzi la doverosità, per le Istituzioni di approvare il proprio regolamento disciplinante la procedura contrattuale, in conformità ai principi stabiliti dalla legge (art. 36); sempre dalle Istituzioni vengono altresì approvati i capitolati generali speciali d'appalto (art. 36). Nell'art. 37 è poi stabilito che i contratti devono essere preceduti da apposita deliberazione, nella quale vanno indicate le finalità e l'oggetto dell'atto contrattuale e come si intende procedere alla stipulazione (art. 38). Gli articoli successivi contengono le norme necessarie a stabilire i limiti entro i quali dovrà muoversi il regolamento contrattuale delle istituzioni. Tra tali norme merita particolare attenzione quella che si riferisce alla trattativa privata, procedura alla quale le I.P.A.B. vengono tra l'altro autorizzate liberamente entro prefissati limiti di somma a seconda delle categorie, prevedendo peraltro che oltre determinanti importi la stipulazione avvenga solo a seguito di confronto concorrenziale tra almeno tre potenziali contraenti.

Negli artt. 56 e 57 viene autorizzata l'istituzione, obbligatoria per le I.P.A.B. più grandi e facoltativa per le più piccole, di un servizio di economato e di provveditorato e vengono disciplinate le spese in economia, in alternativa alla procedura contrattuale dinanzi fissata.

Il titolo V comprende le cosiddette norme finali. L'art. 58 stabilisce che le Istituzioni devono adeguare i propri statuti alle innovazioni contenute nella legge regionale entro sei mesi dalla sua entrata in vigore. L'art. 59 elenca le norme abrogate a seguito dell'approvazione della nuova normativa e l'art. 60 stabilisce l'impegno di spesa indispensabile per consentire il finanziamento dei corsi di formazione e di aggiornamento sopra menzionati.

La Giunta regionale, nel ribadire l'importanza della approvazione di una normativa ordinamentale sulle I.P.A.B. adeguata ai tempi e rispettosa altresì dell'autonomia delle Istituzioni stesse e dei principi cui è ispirato oggi il sistema degli enti locali, auspica che il Consiglio regionale voglia dare approvazione al presente disegno di legge.

La Giunta infine dà assicurazione che, entro il termine stabilito dall'art. 1 del disegno di legge, verrà presentato un ulteriore proposta normativa la quale conterrà

tutte le rimanenti disposizioni ordinamentali ed in particolare quelle intese al recepimento dei principi contenuti nella legge n. 421/1992. Tale secondo disegno di legge, a completamento del quadro normativo ordinamentale della Regione in materia di I.P.A.B., conterrà l'autorizzazione alla Giunta regionale di compilare, senza portare alcuna modificazione, il T.U. delle leggi regionali nella materia medesima. Conseguentemente, a seguito di tale seconda legge regionale, verrà abrogata la L.R. n. 20/1988 nelle parti ancora in vigore e si renderà superfluo ogni residuo ricorso alle disposizioni della legge 17 luglio 1890 n. 6972, la quale tanta parte ha avuto nella storia dell'ordinamento assistenziale italiano ma che oggi, come sopra si è già fatto cenno, si presenta sotto vari profili obsoleta.

**PRÄSIDENT:** Ich bitte jetzt den Vorsitzenden der zweiten Gesetzgebungskommission um die Verlesung des Berichtes.

**GIORDANI:**

#### R e l a z i o n e

La II<sup>a</sup> Commissione legislativa ha esaminato, nelle sedute del 19 maggio, 19 settembre, 16 e 20 ottobre 1995, congiuntamente i disegni di legge nn. 27: "Disciplina delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza della Regione Trentino-Alto Adige" e 34: "Nuove disposizioni in materia di Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza".

La Commissione, preso atto che fra i presentatori dei due disegni di legge vi è stata una certa disponibilità per giungere ad una intesa, ha ritenuto opportuno non solo di esaminare congiuntamente i testi dei due menzionati provvedimenti, ma di presentare al Consiglio un proprio testo quale sintesi delle due iniziative legislative.

Il cons. Benedikter si è dichiarato comunque insoddisfatto di tale decisione, ritenendo indispensabile ricondurre la maggior parte delle I.P.A.B. della nostra Regione alle istituzioni originarie del settore privato, assoggettando i pochi enti di diritto pubblico, preposti alla beneficenza e all'ordinamento dei comuni, con particolare riguardo al rispettivo personale da inserirsi nel settore privato con apposite norme di legge. Tale atto, secondo il cons. Benedikter, non è soltanto giusto ed equo, ma necessario, dato che dalle statistiche internazionali risulta che l'assistenza agli anziani dovrà essere erogata da enti privati e dal volontariato, non essendo più possibile provvedervi unicamente con denaro pubblico.

La cons. Kury ha richiamato l'attenzione della Commissione su una problematica che investe non poche I.P.A.B. della Provincia di Bolzano, vale a dire istituzioni che non sono più in grado di svolgere l'attività originaria, pertanto ritiene importante la possibilità di fusione fra questi enti privati per ricondurli così il più possibile alle funzioni d'origine, dato che spesso istituzioni che per statuto dovrebbero essere preposte all'assistenza e beneficenza svolgono tutt'altra attività ed inoltre il testo della

Commissione dovrebbe imporre un modello unitario degli statuti, oltre all'istituzione di un registro provinciale delle I.P.A.B..

La Commissione ha affrontato quale primo argomento il problema del personale, convenendo a maggioranza di rinviare il rispettivo ordinamento ad altro disegno di legge, essendo opportuno attendere la nuova normativa sull'ordinamento dei comuni in relazione al recepimento dei principi contenuti nella legge 3 ottobre 1992, n. 421.

Particolare oggetto di discussione ha formato l'argomento sulla partecipazione ai consigli di amministrazione delle I.P.A.B. della rappresentanza dei destinatari dei servizi erogati, concordando infine sulla proposta avanzata dai rappresentanti della Giunta regionale, limitando tale partecipazione alle sole decisioni riguardanti l'attività dell'ente.

Altri argomenti che hanno suscitato l'interesse di vari commissari riguardano le trasformazioni ed estinzioni delle I.P.A.B., nonché le rispettive modifiche statutarie e dopo un'ampia discussione e ravvisati in certi casi la necessità e l'opportunità di fusione di due o più I.P.A.B per una maggiore efficienza dei servizi prestati e delle rispettive modifiche degli statuti, la Commissione ha accolto le proposte presentate dalla Giunta regionale, che aveva già approfondito l'argomento sotto il profilo tecnico-giuridico, nonché i suggerimenti in merito alle eventuali estinzioni delle I.P.A.B. per perdurante inattività delle stesse, indicando nel disegno di legge il relativo procedimento e la destinazione dei rispettivi patrimoni e personale.

Nel testo che la Commissione presenta al Consiglio non si è tenuto conto delle proposte pervenute dai rappresentanti dei destinatari del disegno di legge, sentiti in una apposita audizione, essendo stato rinviato all'aula l'eventuale accoglimento di tali proposte.

Il testo licenziato dalla maggioranza della Commissione ha ottenuto i voti favorevoli dei conss. Giordani, Atz, Denicolò, Pinter e Binelli, mentre i conss. Leitner e Bolzonello hanno espresso voto contrario ed i conss. Delladio, Chiodi e Ianieri si sono astenuti.

Si invia pertanto il testo della Commissione concernente le I.P.A.B., unitamente ai disegni di legge nn. 27 e 34, all'esame del Consiglio regionale.

**PRÄSIDENT:** Danke! Ich bitte den Abg. Benedikter um die Verlesung seines Minderheitsberichtes.

**BENEDIKTER:**

#### **MINDERHEITSBERICHT**

Der letzte Absatz des Art. 38 der Verfassung bestimmt: "Die private Wohlfahrtspflege ist frei." Der Verfassungsgerichtshof hat aufgrund dieser Bestimmung mit Urteil Nr. 396 vom 24. März 1988 folgendes entschieden:

"Il rafforzamento dell'obbligo di riconoscimento come persona giuridica pubblica di ogni istituzione di origine privata, finalizzata alla beneficenza, anche se strutturata in forma minima, era garantito dall'art. 103 della legge in parola (n. 6972 del 1980) che sanciva la nullità delle disposizioni o convenzioni dirette a sottrarre alla tutela o alla vigilanza delle pubbliche autorità le istituzioni di beneficenza, nonché successivamente dall'art. 26 del R.D. del 1923 n. 2841, che attribuiva al prefetto il potere di promuovere di ufficio la fondazione di nuove istituzioni. Disposizione quest'ultima che è stata esattamente indicata come ulteriore strumento volto a trasferire all'area degli enti pubblici tutte le strutture di beneficenza e di assistenza che potessero sfuggire alla pubblicizzazione.

Da ciò l'esclusione dalla possibilità che, nell'area dell'assistenza e beneficenza, esistano fondazioni ed associazioni dotate di personalità giuridica privata.

5. Gli aspetti testé evidenziati (...) della legge Crispi nella sua evoluzione portano a concludere che nel tempo sono finiti per essere ad essa assoggettati non solo enti che, in quanto erogatori di servizi pubblici, avrebbero potuto, aspirare a pieno titolo alla qualificazione di enti pubblici, anche se non fosse stato sancito il monopolio ora messo in discussione ma pure 'organizzazioni espressive dell'autonomia dei privati che hanno conservato i caratteri propri dell'organizzazione civile anche dopo la loro formale pubblicizzazione'.(...).

Sono, quindi, venuti ormai meno i presupposti che avevano presieduto all'epoca della legge Crispi, al generalizzato regime di pubblicizzazione, oggi non più aderente alla mutata situazione dei tempi ed alla evoluzione degli apparati pubblici, per l'avvenuta assunzione diretta da parte di questi di certe categorie di interessi, la cui realizzazione era invece assicurata, nel sistema delle legge del 1890, quasi esclusivamente dalla iniziativa dei privati, che veniva poi assoggettata al controllo pubblico per costituire un sistema di 'beneficenza legale' che altrimenti sarebbe mancata del tutto.

Una volta mutata tale situazione, non possono ormai non essere assecondate le aspirazioni di quelle figure soggettive sorte nell'ambito dell'autonomia privata, di vedersi riconosciuta l'originaria natura.

Questa esigenza è imposta dal principio pluralistico che ispira nel suo complesso la Costituzione repubblicana e che, nel campo della assistenza, è garantito, quanto alle iniziative private, dall'ultimo comma dell'art.38, rispetto al quale è divenuto ormai incompatibile il monopolio pubblico delle istituzioni relative.

6. Le considerazioni che precedono denotano, perciò, il contrasto con la norma costituzionale citata, dell'art. 1 della legge del 1980, che invece continua ad esigere - pur essendo superata la situazione sociale e l'assetto delle strutture dello Stato che avevano ispirato la legge stessa - un sistema di pubblicizzazione generalizzato esteso a tutte le iniziative originate dall'autonomia privata.

Queste perciò ben potrebbero essere restituite all'ambito privato ove fosse constatata la presenza di requisiti propri di una persona giuridica privata.(...).

8. La Corte non può comunque non sottolineare come, nonostante il lungo tempo trascorso, sia rimasto irrealizzato l'auspicio che, nella già richiamata

sentenza n. 173 del 1981, era stato formulato, sia pure in forma indiretta, circa l'esigenza di un intervento legislativo di carattere generale che prendesse atto del superamento del regime della legge n. 6972 del 1980. (...)

Essendo mancato fino ad oggi un intervento organico, non può ulteriormente rimanere disattesa l'esigenza di adeguamento del sistema al principio costituzionale di libertà dell'assistenza privata.(...).

Al riguardo potrebbe costituire utile punto di riferimento, in quanto esprime principi generali insiti nell'ordinamento, l'art. 17 del D.P.R. 19 giugno 1979, n. 348 (recante norme di attuazione dello Statuto speciale per la Sardegna) il quale indica una serie di caratteristiche e di presupposti come idonei a consentire la trasformazione in persone giuridiche private, di enti già in precedenza appartenenti alla categoria delle I.P.A.B., sottraendoli così alla soppressione prevista per le istituzioni aventi natura di enti pubblici veri e propri.

Altro esempio normativo da assumere in proposito come punto di riferimento, in quanto anche esso espressione di principi generali, può essere considerato l'art.30 della legge regionale siciliana n.22 del 1986 il quale prevede che 'le istituzioni in atto qualificate quali I.P.A.B. per atto positivo di riconoscimento o per possesso di Stato, che, avuto riguardo alle disposizioni della legge fondamentale sulle opere pie 17 luglio 1890 n.6972 e successive modifiche, agli atti di fondazione ed agli statuti delle istituzioni medesime, nonché ai criteri selettivi da determinare con le procedure di cui al successivo comma, per prevalenza di elementi essenziali sono classificabili quali enti privati, sono incluse dal Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per gli enti locali, in apposito elenco ai fini del riconoscimento ai sensi dell'art. 12 del Codice civile'(...).

La Corte costituzionale dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art.1 della legge 17 luglio 1890 n. 6972 ('Norme sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza') nella parte in cui non prevede che le I.P.A.B. regionali e infra-regionali possano continuare a sussistere assumendo la personalità giuridica di diritto privato, qualora abbiano tuttora i requisiti di un'istituzione privata."

In der Region Sardinien wurden mit Durchführungsbestimmungen (D.P.R. 19. Juni 1979, Nr. 348, Art. 17) die öffentlichen Fürsorge- und Wohlfahrtseinrichtungen aufgehoben und auf die Gemeinden übertragen, mit Ausnahme der mindestens zur Hälfte privat verwalteten bzw. finanzierten Einrichtungen, die als Körperschaften des bürgerlichen Rechts weiterexistieren können. In der Region Sizilien wurden, wie das Urteil erwähnt, die wegen des Überwiegens wesentlicher Elemente als privat zu klassifizierenden Körperschaften von Amts wegen in solche umgewandelt. Es folgten Gesetze der Lombardei (Nr. 21 vom 27. März 1990), des Piemont (Nr. 10 vom 19. März 1991), des Veneto (Nr. 19 vom 30. Juli 1991), der Emilia-Romagna (Nr. 27 vom 1. Juni 1992) und Liguriens (Nr. 8 vom 1. März 1994), was Norditalien betrifft, worin mit Gesetz, wie es der Verfassungsgerichtshof verlangt, der Regionalausschuß ermächtigt wird, auf Ansuchen der interessierten Körperschaften festzustellen, ob die Körperschaft die Voraussetzungen hat, als öffentlich-rechtliche anerkannt zu werden.

Der Verfassungsgerichtshof spricht von dem Erfordernis eines gesetzgeberischen Eingriffs allgemeiner Art, womit das Regime des Gesetzes Nr. 6972 vom Jahre 1890 überwunden und das System dem Verfassungsgrundsatz der Freiheit der privaten Wohlfahrtspflege angepaßt werden soll.

In der Kommission hat nicht der Präsident des Regionalausschusses Grandi, sondern der Abg. Pinter das merkwürdige Verhalten der Mehrheit der Region Trentino-Südtirol verteidigt, indem er die mit Dekret des Präsidenten des Regionalausschusses vom 29. März 1991, Nr. 6/L erlassene Durchführungsverordnung zum Art. 29 Absatz 2 des Regionalgesetzes vom 26. August 1988, Nr. 20, ins Treffen geführt hat. Dieser Art. 29 nimmt nicht Bezug auf das Urteil, sondern nur auf Erhebungen, ob die bestehenden öffentlichen Fürsorgeeinrichtungen ihre Tätigkeit dem Gründungswillen und den Satzungen entsprechend ausüben und daher weiter im Sinne des verfassungswidrig erklärten Artikels 1 des Gesetzes vom 17. Juli 1890, Nr. 6972, anerkannt werden können. Der Sinn des Urteils wird auf den Kopf gestellt; nicht die Wiederherstellung der Freiheit der Privatinitiative hinsichtlich Wohltätigkeit wird gesetzlich gefördert, wie man es gerade vom Trentino-Südtirol erwarten würde, sondern nur, wenn eine Einrichtung von sich aus ansucht, weil sie vom Status der öffentlichen Körperschaft und von der Behandlung, die den Gemeinden widerfährt, befreit werden will, kann der Regionalausschuß feststellen, daß die im Art. 2 der Verordnung vorgesehenen Voraussetzungen gegeben sind.

Tatsächlich haben bis auf heute nur 9 Kindergärten des Trentino die Privatisierung verlangt, um als private Kindergärten im Sinne des einschlägigen Landesgesetzes weiterzumachen, gegenüber noch bestehenden 105 vorwiegend privat gestifteten Einrichtungen (60 Trentino, 45 Südtirol). Mit diesem Gesetzentwurf werden diese Einrichtungen noch mehr als bisher "verstaatlicht", d.h. als örtliche öffentlich-rechtliche Körperschaften so wie die Gemeinden geregelt, wobei zum Unterschied von den Gemeinden keine Rücksicht genommen zu werden braucht auf die sog. Satzungsautonomie (autonomia statutaria). In 61 Artikeln erfolgt eine derart ins einzelne gehende Regelung - mit Ersatzeingriffen von oben -, daß man nur mehr von Dienstleistungskörperschaften der jeweiligen Provinz reden kann. Siehe als Beispiele Artikel 3 Absatz 7, Artikel 18, wo es ausdrücklich heißt, daß diese Einrichtungen der Gemeindeaufsicht unterworfen sind, Artikel 22, Artikel 25, Artikel 26, wo gegen den Artikel 130 der Verfassung neben der Gesetzmäßigkeitskontrolle auch die allgemeine Sachkontrolle eingeführt wird, Artikel 27, Artikel 28, wonach die Sachkontrolle die Wirksamkeit und Wirtschaftlichkeit der Geschäftsführung feststellen soll, Artikel 33, wo von Homogenisierung des Personals dieser Einrichtung mit jenem der Region, der Provinzen und der Gemeinden die Rede ist.

Aufgrund des Artikels 100 des Autonomiestatuts gilt die Pflicht zur Zweisprachigkeit für alle Organe der öffentlichen Verwaltung in Südtirol, ja auch im Trentino, wenn sie für die ganze Region zuständig sind. Das wird im Artikel 16 des Regionalgesetzes vom 26. August 1988, Nr. 20, ausdrücklich bekräftigt. Die Fürsorgeeinrichtungen sollen nach diesem Gesetzentwurf sozusagen mit Gewalt öffentlich-rechtliche Körperschaften bleiben, doch wird im letzten Absatz des Artikels

30 ausdrücklich zugelassen, daß auch Personal ohne Zweisprachigkeitsnachweis angestellt werden kann. Also kann eine der Gemeinde gleichgestellte Körperschaft auch nicht-zweisprachiges Personal anstellen. Trotz meines Einwandes, daß damit ein gefährlicher Präzedenzfall geschaffen wird - abgesehen davon, daß damit einwandfrei der Artikel 100 des Autonomiestatuts verletzt wird -, hat die SVP in der Kommission dafürgestimmt.

Der Satz "Die private Wohlfahrtspflege ist frei" im Artikel 38 der Verfassung erweist sich als in weiser Voraussicht geschrieben, denn für Südtirol ebenso wie für ganz Europa gilt die Voraussicht, daß die Bevölkerung in Zukunft zu einem viel höheren Prozentsatz als in der Vergangenheit älter und daher unterstützungs- und pflegebedürftig sein wird, wozu die öffentlichen Sozialversicherungs- und Sozialfürsorgeeinrichtungen nicht ausreichen, es sei denn, wir verstaatlichen noch mehr auf Privatinitiative beruhende Einrichtungen, die dann mit Steuergeldern anstelle von freiwilligen Spenden finanziert werden müssen. Um 1900 lag die Lebenserwartung unter 40 Jahren, heute für Männer bei 73,2, für Frauen bei 80,8 Jahren (siehe Astat-Information September 1995, Nr. 18).

In Rußland ist das System, wonach der Staat alles - groß oder klein - besorgt, zusammengebrochen, in Südtirol und im Trentino wird unter dem sanften "Druck" der privilegierten Autonomiefinanzierung (rund 10 Mio. Lire pro Kopf aus den 9/10 des Steuerertrages und den zusätzlichen Zuweisungen aus dem staatlichen Schuldenberg) soviel wie möglich "verstaatlicht", was auf lange Sicht nicht nur finanziell untragbar, sondern besonders den dem Tiroler Volk innewohnenden elementaren Grundsätzen des menschlichen Zusammenlebens widerstreitet.

Im Zusammenhang mit meinen kurzen Ausführungen verweise ich auf die beigelegte Stellungnahme des Rechtsanwaltes Dr. Rocco Mangia zum Gesetzentwurf Nr. 86 von 1992, die mutatis mutandis auch auf diesen Entwurf bezogen werden kann.

**PRÄSIDENT:** Wir haben somit alle Berichte verlesen. Ich erkläre die Generaldebatte als eröffnet.

Das Wort hat der Abg. Pinter.

**PINTER:** Al di là delle relazioni si tratta di inquadrare, in estrema sintesi, il provvedimento legislativo che discuteremo.

Come ha ricordato il Presidente dei due disegni di legge originari, quello presentato dal sottoscritto e poi quello successivo della Giunta regionale, si è divenuti ad una ricomposizione unitaria in sede di commissione e quindi oggi l'aula può discutere un testo congiunto.

Come era chiaro dalla premessa, il motivo principale, in base al quale sono stati presentati questi disegni di legge, è quello che siamo in presenza di una normativa superata, abbiamo una normativa di riferimento che in larga parte quella nazionale del 1890 ed è evidente che si sono registrate una serie di contraddizioni fra le rinnovate esigenze che le I.P.A.B. devono affrontare per dare una risposta qualificata in

termini di servizi, e una normativa che, delle volte, le congela in una situazione anteriore che evidentemente non può più essere compatibile con le istanze del giorno d'oggi.

E' chiaro che sarebbe stato preferibile che questo provvedimento arrivasse prima, perchè giustamente ho ricordato nella relazione introduttiva che già nella precedente legislatura era stato presentato un disegno di legge della Giunta regionale, ma poi non c'era stato il tempo di completarlo. Soprattutto sarebbe stato utile arrivare ad un provvedimento completo, cosa che anche questa volta non è stata possibile. Per completo intendo un provvedimento che affrontasse anche il problema del personale delle I.P.A.B. che ci vediamo invece costretti a rinviare ad un successivo provvedimento legislativo e questo evidentemente non è tanto un ritardo specifico sulle I.P.A.B., quanto un ritardo generale e complessivo della Regione in materia di recepimento della legge 421, quella che, in altre parole, riformula il rapporto del pubblico impiego.

Non solo non abbiamo adottato nuove norme nella Provincia, ma nemmeno in Regione stiamo lavorando con sufficiente velocità e probabilmente la Corte Costituzionale si vedrà costretta a ribadire il ritardo con il quale l'autonomia provinciale e regionale stà legiferando in materia di rapporto di pubblico impiego, perchè siamo inadempienti rispetto al recepimento dei principi della 421.

Mi dispiace che in questo disegno di legge non ci siano già in essere le norme di recepimento del 421 e quindi di fatto c'è un rinvio ad un prossimo provvedimento legislativo che completerebbe, a questo punto, la normativa sulle I.P.A.B. unendo gli aspetti normativi regolamentari organizzativi con quelli relativi al personale.

Detto questo, nella mia relazione introduttiva dicevo che le I.P.A.B. sono una realtà consolidata nella nostra realtà provinciale e regionale; abbiamo 105 I.P.A.B. nella nostra regione, 65 nella provincia di Trento e 40 nella provincia di Bolzano. In queste 105, 70 gestiscono sostanzialmente delle case di riposo.

Le origini di queste I.P.A.B. sono remote, per lo più nate da lasciti o fondazioni private che poi, in base alla legge nazionale 1890, che anche il cons. Benedikter ha ricordato, sono diventate istituzioni a carattere pubblico.

Il legislatore nazionale aveva deciso in assenza di istituzioni e di politiche sociali pubbliche, di riconoscere pubblicizzandole quelle istituzioni sostanzialmente private che operavano nel campo dell'assistenza.

Di fatto queste istituzioni sono diventate pubbliche a tutti gli effetti anche se con questa congiunzione giuridica tra la nascita come fondazione privata e poi il provvedimento successivo di pubblicizzazione.

Oggi abbiamo quasi la maggioranza delle I.P.A.B. che hanno i loro amministratori indicati da amministrazioni pubbliche, in genere dai Consigli comunali, e quindi sono sottoposte al controllo tutorio della Provincia e il loro statuto viene approvato dalla Regione.

Abbiamo sostanzialmente degli organismi, delle istituzioni a carattere pubblico.

Il fatto di porre il problema se queste, come ha posto il cons. Benedikter, debbano ritornare ad avere una natura privata, è una facoltà che la Corte Costituzionale ha riconosciuto con propria sentenza e credo che da questo punto di vista sia in essere un regolamento regionale che recepisce la sentenza della Corte Costituzionale prevedendo che appunto le I.P.A.B. possono richiedere di trasformare la loro natura giuridica da pubblica a privata.

Il cons. Benedikter dice che questo è un ribaltamento della norma, in quanto si dovrebbe sostanzialmente riconoscere la natura privata e non essere l'ente pubblico che ne accerta i requisiti, però è altrettanto vero che noi potremmo anche inserirlo.

Ho anche predisposto delle norme di recepimento del principio ribadito dalla Corte Costituzionale, se tanto può essere utile per rafforzare il principio. E' altrettanto vero che la questione, almeno per la realtà trentina, è più formale che sostanziale dato che non ci sono, al momento, richieste o volontà di trasformazione delle I.P.A.B. da natura pubblica a natura privata.

Ne discuteremo forse successivamente durante il dibattito, però mi sembra che questo problema si può anche recepire in legge, ma sostanzialmente non è in questo momento reso impossibile dalla normativa regionale.

Il ruolo di queste I.P.A.B. è diventato importante nel tempo e anche se man mano l'ente pubblico ha gestito direttamente i servizi, le I.P.A.B. hanno limitato la materia dell'assistenza agli anziani e poco altro. Abbiamo però oggi delle I.P.A.B. che gestiscono dei bilanci nell'ordine dei dieci miliardi ed è chiaro che ci vogliono delle norme precise di regolamentazione di queste I.P.A.B., perchè non possiamo lasciare tranquillamente che bilanci di tale portata che poi riguardano, oltre tutto, diritti dei cittadini nell'erogazione dei servizi, che possono essere regolamentati in maniera superata, inadeguata e contraddittoria.

Le I.P.A.B. hanno acquisito un ruolo importante però, nel contempo, qualche problema lo ha determinato e quindi se è giusto ribadire il ruolo e sottolinearne l'importanza, per altro verso non è da auspicare che nascano nuove I.P.A.B., perchè evidentemente oggi l'ente pubblico e privato ha forme di organizzazione e prestazione assistenziale molto più adeguata e diversificata e non credo che ci sia bisogno di creare delle istituzioni che per la loro natura, pur essendo pubblica, nasca l'iniziativa privata; queste infatti potrebbero determinare delle contraddizioni o ambiguità e creare problemi a quelle amministrazioni comunali che nominano i loro amministratori, cercando di dare un imput politico a queste amministrazioni ma nel contempo non devono riconoscere il carattere autonomo ma una autonomia limitata dal controllo tutorio della Provincia e della Regione e quindi siamo in una situazione un po' ibrida e penso che sia preferibile accertare che queste I.P.A.B. che rimangono siano in grado di garantire dei servizi qualificati in modo controllato. In questo senso vanno le norme che ho proposto e che sono state recepite dal testo unificato, per favorire le fusioni delle I.P.A.B. e le soppressioni di quelle che non sono in grado di conseguire lo scopo sociale. E' giusto comunque che le I.P.A.B. possano adeguare i loro statuti e recepiscono i principi delle

nuove normative e tendenzialmente si diano una organizzazione tale da essere sufficientemente qualificata per erogare i servizi stessi.

Da questo punto di vista credo che ci siano alcuni problemi che vorrei sinteticamente ricordare.

Il primo problema è appunto il fatto che noi, con questa legge, ribadiamo alcuni nuovi principi che le I.P.A.B. sono tenute a recepire modificando il loro statuto. In questa legge prevediamo il termine di 180 giorni ed è importante che questi siano effettivi. Mi rivolgo al Presidente della Giunta regionale per chiedere un impegno particolare a far sì che si creino le condizioni anche di carattere giuridico, affinché le I.P.A.B. adeguino il loro statuto ai principi della legge entro i 180 giorni.

Sarà mio compito sollecitare il Presidente della Giunta regionale a far sì che questo impegno venga rispettato.

La seconda questione, che mi sembra particolarmente importante, è quella di ribadire che in virtù dell'importanza che alcune I.P.A.B. rivestono nella gestione di servizi, cioè quelle che coincidono con le case di riposo che hanno 200 o 300 dipendenti, alcune centinaia di utenti e bilanci che superano i dieci miliardi, è chiaro che diventano sostanzialmente delle aziende erogatrici di servizi sociali rispetto alle quali c'è necessità di una maggiore professionalità nella loro gestione.

Richiamo in primo luogo il problema che queste I.P.A.B. abbiano dei buoni amministratori e per questo è importante che gli enti, chiamati a nominare questi amministratori, individuino delle persone con provata esperienza e capacità professionale, atte non soltanto a discutere sulla qualità dei servizi ma a discutere pure del bilancio della gestione di una I.P.A.B., atte a controllare la qualità della gestione amministrativa interna alle I.P.A.B. stesse e quindi in grado di non essere in mano al direttore dell'I.P.A.B., ma di essere in grado loro stesse di interloquire e controllare il comportamento del direttore che assume un ruolo strategico nella gestione.

Giustamente in questa legge sono stati introdotti, anche se in maniera non tassativa, dei criteri di competenza e professionalità che gli amministratori devono avere. Purtroppo le amministrazioni comunali sono abbastanza usate a fare delle nomine più politiche che amministrative. Non ho nulla in contrario rispetto alle nomine politiche, però è importante che si concili all'indirizzo politico anche la professionalità sufficiente a gestire problemi di una certa importanza, anche perché quello che si è verificato negli anni scorsi cioè che amministratori delle I.P.A.B. sono stati chiamati dalla Magistratura a rispondere in modo preciso delle loro responsabilità, i quali pensando di dare una mano alla gestione I.P.A.B. si sono trovati a rispondere del bilancio di un'azienda miliardaria e a dover quindi rendere conto direttamente delle scelte fatte.

Credo che abbiamo bisogno di amministratori scelti con oculatezza da parte delle amministrazioni comunali.

Il secondo requisito per adeguare le I.P.A.B. alle rinnovate esigenze è quello di avere degli amministratori inteso come dipendenti e come direttori sufficientemente capaci per gestire la complessità di queste istituzioni.

Ho avuto modo purtroppo, negli anni scorsi, di confrontarmi con le gestioni di I.P.A.B. che non sempre si sono dimostrate all'altezza. Abbiamo trovato gestioni contabili amministrative che definirle arcaiche è un termine troppo generoso, gestioni improvvisate e del tutto inadeguate in termini di controllo e corretto utilizzo delle risorse.

A me piace che in questa legge si parli di controllo o di gestione, perchè si chiede una responsabilità diversa alle I.P.A.B. nel senso che non possono affrontare i loro problemi in una maniera superficiale e disorganizzata, ma devono rispondere responsabilmente del patrimonio e dei servizi che gestiscono e quindi, da questo punto di vista, devono dotarsi di metodologie di gestione molto più efficienti.

Da questo punto di vista mi dispiace che in questa legge non ci siano delle norme più precise sulla contabilità che richiamino principi più moderni.

In ogni caso è importante che ci siano dei direttori qualificati e credo che servirebbe introdurre una norma che permetta le nomine a termine dei direttori dando alla carica una scadenza di 4 - 5 anni, principi ribaditi dalla 421, in modo che ci sia la possibilità di controllare la rispondenza e la qualità del direttore stesso.

Credo che si dovrebbe attribuire maggiore responsabilità ai direttori, retribuirli di più, ma con nomine a termine e con un controllo preciso da parte degli amministratori.

Il terzo elemento per portare le I.P.A.B. a una maggiore qualità è quello del ruolo dei revisori dei conti, perchè fino ad ora tale revisione è stata lasciata all'improvvisazione. Io stesso ho fatto parte di collegi di revisore dei conti delle I.P.A.B. ed erano collegi con poca professionalità. Istituire il criterio dell'appartenenza a degli ordini professionali o dei collegi dei revisori significa riconoscere l'importanza di questa azione e quindi mi auguro che anche per la responsabilità che hanno i revisori dei conti ne derivi un controllo più puntuale e preciso nella gestione delle I.P.A.B. stesse.

Un altro elemento che va sottolineato, se noi riusciamo a mettere mano agli statuti, adeguandoli a nuovi principi, dotarci di amministratori con maggiore professionalità, avere una qualità superiore nella figura dei direttori e avere un ruolo efficace di revisore dei conti, a questo punto anche il controllo tutorio da parte della Provincia diventa molto più limitato e molto meno essenziale, perchè in questo momento con degli amministratori con limitate competenze, con i direttori di non comprovata professionalità, con revisori dei conti che non hanno la professionalità per farlo, è chiaro che la funzione tutoria da parte dell'ente pubblico, è più consistente di quanto possiamo aspettarci in una situazione nella quale ognuno faccia la sua parte.

Da questo punto di vista credo che ci sia un problema che ci tengo a sottolineare ed è quello relativo all'enorme ritardo con il quale le I.P.A.B. si trovano nell'elaborazione dei conti consuntivi. E' un problema che credo dovrebbe essere affrontato, perchè non è accettabile che una I.P.A.B. continui a lavorare bilanci preventivi e non risponda dei vecchi bilanci consuntivi.

Mi auguro che ci sia un intervento atto a dotare delle risorse necessarie e temporanee e fare in modo che si ponga fine a questo ritardo anche perchè oggi non abbiamo più delle I.P.A.B. che non si trovano senza altre forme di controllo. Oggi

abbiamo delle I.P.A.B. dove gli utenti spesso si sono organizzati in comitati e che quindi richiedono una maggiore trasparenza rispetto alla gestione.

Avere degli utenti che sono costretti a pagare delle rette consistenti per i servizi dei quali beneficiano, e nel contempo sapere che le istituzioni non sono in grado di dimostrare i conti consuntivi, credo che questa sia una carenza di trasparenza che può alimentare dei seri dubbi rispetto alla corretta gestione di queste I.P.A.B..

E' importante perciò che ci sia un'azione congiunta da parte della Provincia e della Regione, affinché si possa arrivare quanto prima a sanare questa situazione.

Parlando del problema degli utenti vorrei spendere delle parole per sottolineare la necessità che rimanga quella norma che è stata approvata in commissione, comma 2 art. 4, là dove è previsto che gli istituti disciplinino la partecipazione di rappresentanza degli utenti che possono assistere ai lavori dei consigli di amministrazione quando questi affrontano questioni di carattere generale.

Mi sembra giusto che una casa di riposo quando decide un regolamento organizzativo, decide l'istituzione di un nuovo servizio o i criteri di formazione delle rette dovrebbero essi stessi sentire l'esigenza di confrontarsi con gli utenti e avere un momento di partecipazione.

Trovo giusto che negli statuti si istituisca questa previsione. Ho sentito delle perplessità espresse dai rappresentanti delle I.P.A.B. che dicono che su certe questioni delicate è opportuno che non partecipino i parenti o gli utenti alla discussione però qui ci limitiamo a questioni di carattere generale quindi è importante che si mantenga questa previsione di partecipazione.

E' vero per altro, e qui centra limitatamente questo disegno di legge, che ci sono dei momenti di conflitto che stanno crescendo tra utenti o parenti degli utenti e le I.P.A.B. stesse.

Notiamo sempre più frequentemente delle conflittualità in essere e la ragione è ben presto detta. Evidentemente un'I.P.A.B. è tenuta a gestire in bilancio il proprio pareggio e quindi sostanzialmente a scaricare ogni costo aggiuntivo sulle rette che pagheranno gli utenti o i parenti degli utenti.

Anche questioni che magari sono corrette quale l'adeguamento contrattuale dei dipendenti o l'istituzione di un nuovo servizio o altre questioni, perfino i periodi di assenza per maternità, si traducono in costi che le I.P.A.B. poi riflettono in aumenti delle rette c'è quindi conflittualità. Faccio un esempio: ipotizziamo i parenti di una anziano immobilizzato a letto che si vedono aumentare la retta per dotare la casa di riposto per un servizio di animazione, è chiaro che non vedono il nesso tra questo nuovo servizio e il proprio parente che non può usufruirne.

Dovremmo porci il problema di come superare questa conflittualità.

Ho visto che il cons. Gasperotti ed altri hanno presentato un ordine del giorno a questa legge dicendo che non è giusto che gli enti pubblici chiedano ai parenti di contribuire alle rette di degenza degli ospiti. Se applicassimo questo ordine del giorno le amministrazioni comunali si troverebbero in seria difficoltà nel senso che noi stiamo parlando di rette che, per una persona anziana non autosufficiente, è sulle 150 mila lire

al giorno. Ci sono pochi anziani che possono permetterselo e non tanti hanno le proprietà sufficienti da poter utilizzare per pagare queste rette, di conseguenza l'amministrazione comunale, prima di intervenire chiede il concorso ai parenti. E' un principio molto discutibile effettivamente, perchè la dignità dell'anziano viene messa in discussione nel momento in cui deve dipendere sostanzialmente dal pagamento dei propri figli o parenti per il mantenimento nella casa di riposo.

L'inabilità dell'anziano che è costretto a letto e che quindi costringe le case di riposo ad un costo superiore rispetto alla persona autosufficiente, perchè abbisogna di una serie di assistenze supplementari.

Se non avessimo la casa di riposo che ospita l'anziano dovremmo tenerlo in una struttura sanitaria.

Quando daremo finalmente il via alle così dette residenze sanitarie per anziani cosa faremo? Scaricheremo il costo di una residenza sanitaria sull'anziano? E' impossibile, perchè sarà un costo ancora superiore, ad alta qualificazione.

Quando un anziano ha il morbo di Alzheimer e che quindi si trova in una situazione che ha una sua patologia, in questo caso chiediamo ai parenti di pagare l'assistenza di quell'anziano che pure ha una patologia di carattere sanitario e che quindi avrebbe diritto ad un'assistenza sanitaria gratuita, secondo il servizio sanitario nazionale e provinciale e invece si trova a pagare 150 mila lire al giorno. Supponiamo che la retta alberghiera sia sulle 40 mila lire e il resto è un eccesso che dipende da una origine sostanzialmente sanitaria.

Anche se ci troviamo in un periodo nel quale le risorse non stanno crescendo, credo che si dovrebbe riequilibrare diversamente questa composizione della spesa, e quindi imputare in più, alla componente sanitaria, una quota della retta per autosufficienti di modo che anche l'anziano è in grado da solo di pagarsi la degenza e quindi non dover più sentirsi offeso e umiliato nella sua dignità per dover dipendere dai figli o dagli altri parenti.

E' un lungo discorso che non continuo anche se avrei tanti altri suggerimenti su questo aspetto.

E' chiaro che ci sono delle case di riposo che hanno delle rette ancora molto basse, ma questo è dovuto dalla qualità dei servizi o dal fatto che le persone sono prevalentemente autosufficienti. Là dove invece non sono autosufficienti si sono raggiunte ormai delle rette insostenibili.

Credo che sarebbe altrettanto sbagliato che le I.P.A.B. fossero costrette a tagliare i servizi, come stanno facendo. Anche a Rovereto hanno tagliato i soggiorni estivi marini, perchè avrebbero dovuto caricare di costi le rette e quindi, giustamente, i parenti di quelli che non possono andare al mare si lamentano di questo costo.

Dobbiamo trovare un modo per uscire da questa situazione per non peggiorare la qualità dell'assistenza e, nel contempo, non richiedere alle famiglie un contributo economico eccessivo.

E' un problema che va affrontato soprattutto a livello di Provincia più che a livello di Regione, ma visto che 70 su 105 I.P.A.B. sono case di riposo, trovo giusto ricordarlo.

In conclusione credo che questa legge sia un provvedimento necessario, purtroppo ancora parziale perchè manca la normativa sulla contabilità e sul personale ma siamo anche in ritardo come Regione, Provincia e Comuni nel recepimento della 421. Intanto almeno potremmo adeguare delle nome organizzative di gestione delle I.P.A.B. che altrimenti risalgono al 1890 e quindi assolutamente contraddittorie e superate perchè abbiamo fatto la nuova legge sull'ordinamento dei Comuni che prevede una diversa organizzazione. Spesso le normative sulle I.P.A.B. o gli statuti fanno riferimento alle normative sui Comuni e quindi c'è una contraddittorietà.

E' una normativa che va adottata dalle I.P.A.B., quelle che rimangono, nel senso che ho posto il problema che le I.P.A.B. si interrogano se sono in grado di rispettare i principi statutari e se hanno i mezzi sufficienti per portare a termine questi scopi statutari, altrimenti è meglio che si sopprimano o si fondano assieme ad altre I.P.A.B. per avere delle strutture adeguate per la gestione di servizi che, parliamo di bilanci miliardari, non possiamo scherzare con la gestione di queste strutture e quindi è giusto che vengano affermati alcuni principi e cioè la professionalità e la competenza degli amministratori, una maggiore responsabilità dei direttori, un ruolo preciso del revisore dei conti, un controllo tutorio da parte della Provincia e il criterio di una partecipazione degli utenti alla gestione di queste I.P.A.B. che, senza arrivare alla conflittualità su provvedimenti di carattere personale.

Credo che queste I.P.A.B. che sono nate privatamente e che vedono l'apporto del volontariato come un apporto importante è giusto che vedano anche una apporto di partecipazione nella gestione.

Mi auguro che questo adeguamento degli statuti da parte delle I.P.A.B. sia reso effettivo da una sollecitazione della Regione, che si mettano in essere corsi di formazione ed aggiornamento sia per gli amministratori che per i dipendenti al fine di alzare la qualità dell'assistenza erogata da queste istituzioni.

**PRÄSIDENT**: Wir hätten noch fünf Minuten Zeit. Möchte noch jemand das Wort ergreifen? Niemand. Dann fahren wir am Nachmittag um 15.00 Uhr fort und ich schließe somit die Sitzung und wünsche allen einen guten Appetit.

(ore 12.55)

(ore 15.15)

**Vorsitz: Vizepräsident Peterlini**  
**Presidenza del Vicepresidente Peterlini**

**PRÄSIDENT**: Wir nehmen die Arbeiten wieder auf.  
Ich bitte um den Namensaufruf.

**DENICOLO**: (Sekretär):(ruft die Namen auf)

(segretario):(fa l'appello nominale)

**PRÄSIDENT**: Wir sind in der Generaldebatte zum Gesetzentwurf über die Grundfürsorgekörperschaften. Jetzt frage ich, wer sich in der Generaldebatte zu Wort melden möchte. Niemand. Dann schließe ich sie ab und wir kommen jetzt zu einem Tagesordnungsantrag. Ich bitte den Abg. Gasperotti ihn zu verlesen. Wir bringen ihn jetzt zur Verteilung. Es ist ein Antrag zur Tagesordnung der Abg. Gasperotti, Arena und Passerini.

Bitte, Abg. Gasperotti.

**GASPEROTTI**:

Ordine del giorno al Disegno di Legge n. 34

Imposizione di rette e contribuzioni agli obbligati agli alimenti degli assistiti da parte di Enti pubblici.

Il Consiglio Regionale del Trentino-Alto Adige

rilevato

che molti enti pubblici sono soliti imporre ai parenti degli assistiti adulti rette e contribuzioni di diverso genere, richiamando gli artt. 433 e seguenti del Codice Civile;

considerato

che tale pratica è giuridicamente errata in quanto non è consentito a terzi, enti pubblici compresi, di sostituirsi agli aventi diritto agli alimenti che, soli, possono chiedere ai parenti obbligati e, successivamente, al Giudice ragione della loro necessità;

alla luce di quanto suffragato dai vari pronunciamenti, in particolare il parere del 30 dicembre 1993 del Ministro degli Interni, avente per oggetto "Contribuzioni a carico degli obbligati agli alimenti nei confronti degli utenti dei servizi assistenziali" e la nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri "Contribuzione a carico degli obbligati agli alimenti nei confronti degli utenti dei servizi assistenziali" e anche tenuto conto di quanto affermato dal Professor Massimo Dogliutti nell'articolo pubblicato su "Prospettive assistenziali" n. 87 del 1979 "..... gli enti pubblici non possono pretendere contributi economici dai parenti tenuti agli alimenti";

impegna la Giunta Regionale

ad attivarsi in tutte le sedi competenti e in particolare presso la Provincia Autonoma di Trento e di Bolzano affinché venga garantita l'applicazione di quanto sopra riportato.

In allegato a questo ordine del giorno viene riportato l'articolo menzionato, quello del prof. Massimo Dogliutti.

**PRÄSIDENT**: Abg. Gasperotti, möchten Sie mit der Erläuterung fortfahren?

**GASPEROTTI**: Posso brevemente illustrare questo ordine del giorno?

Penso che, tutti noi, rappresentando i cittadini di questa regione abbiamo avuto modo di conoscere questa particolare situazione che è il diritto del cittadino ad avere l'assistenza adeguata qualora ce ne fosse la necessità.

Gli enti preposti, in primo luogo lo Stato che emana e dà diritti al cittadino, le I.P.A.B. che svolgono per la maggior parte funzioni di "case di riposo" o comunque RSA, tendono a fare una copertura a pareggio del bilancio. La stessa cosa la vuol fare anche la Provincia e di conseguenza anche il Comune.

Il carico della spesa sostenuta per conto dell'assistito cittadino, che ha diritto alla salute e poi all'assistenza, viene considerato un carico che viene scaricato a vicenda fra il soggetto gestore, che è l'I.P.A.B., il Comune, che è il rappresentante istituzionale, e la Provincia e alla fine viene scaricato sul cittadino.

La rivalsa che viene fatta nei confronti dei parenti, in questo ordine del giorno, da quanto sancito dal codice civile e dall'emanazione del Ministero degli Interni e del Consiglio dei Ministri del 1993 danno ragione a chi dice che il cittadino, nell'arco della propria vita, ha raccolto e dato solidarietà fino al punto di usufruirne nel momento in cui si trova nelle condizioni sopra citate.

C'è chi non affronta questo problema come fosse un qualcosa che non abbisogna di approfondimenti. Ritengo invece che debba essere approfondito, perchè ci va di mezzo il diritto del cittadino, il diritto sancito dalla Costituzione e dal Codice Civile che viene calpestato ogni qualvolta il Comune, o il soggetto che vuole avere rivalsa, si presenta dai parenti per chiederne il rimborso.

Questa soluzione è una scorciatoia per chi non vuole affrontare fino in fondo il problema. In questa occasione, dovrebbe trovare spazio anche discussioni che altri stati e regioni, come gli Stati federati della Germania, dove il problema ha dato luogo anche a soluzioni.

Non sostengo che siano state le soluzioni migliori ma questi problemi sono stati affrontati in modo radicale per dare soluzione ad un mondo che sempre di più invecchia e sempre più abbisogna, come società, di proteggere questi cittadini.

Non tutti hanno il privilegio di vivere lunga vita in serenità economica e non tutti hanno tale fortuna; prima di tutto dobbiamo ricordare chi non ha questo privilegio.

Chi si trova nelle condizioni di essere ricoverato o comunque di essere un utente di queste I.P.A.B. che svolgono sia funzioni di assistenza, che funzioni di sanità, lo sente in prima persona anche attraverso l'esborso economico dei familiari.

Ritengo che i famigliari vengano interessati solo per quanto riguarda la proprietà del singolo soggetto ma non delle proprietà proprie.

Il diritto lo dice, non lo dico io, l'ha detto il Consiglio regionale della Lombardia, approvato all'unanimità, perchè di questo problema la società, il Governo, lo Stato e tutte le istituzioni se ne devono far carico.

Non è un problema da risolvere facilmente; sappiamo cosa vuol dire fare delle affermazioni rispetto ad altre; si sa quanto è difficile oggi gestire anche una istituzione come quella della casa di riposo o le I.P.A.B., in questo caso, ma il diritto in primo luogo.

Se queste leggi, se questo diritto non è più presente nello Stato, si cambi il diritto.

Quelle scorciatoie che sono nate soprattutto nello scaricare il problema sanitario a problemi che sono legati all'assistenza, è un facile percorso per far finta di risolvere i problemi.

Chi si trova oggi in queste condizioni si chiede: "Ma cos'ho fatto di male, se sono costretto ad una malattia che non posso guarire in tempi veloci, oppure mai, avendo raggiunto anche un'età non più produttiva, per essere buttato via?". Questo è un passaggio che non si verifica solo nella regione Trentino-Alto Adige, è una tendenza che passa in tutto il resto della nazione e anche in Europa.

Uno studio europeo che aveva dedicato il 1993 come anno della terza età sostiene che sta aumentando sempre di più il numero delle persone anziane nella nostra società; se non affrontiamo in maniera rigorosa e scientifica questo problema, ce lo troveremo tutti i giorni davanti.

Perchè noi legislatori non siamo capaci di dare risposta a questi problemi? Non possiamo dare la colpa ad altri, la nostra parte la dobbiamo svolgere fino in fondo.

Questo ordine del giorno, per concludere e non rubare ulteriormente tempo all'aula, vorrebbe significare questo: Il soggetto e il cittadino che si trova nelle condizioni di essere assistito per mancanza di salute, deve essere assistito fino in fondo per la parte sanitaria; la parte assistenziale venga organizzata sul territorio in diverse maniere, di progetti scientifici ce ne sono molti a partire da quello che mantiene sul territorio il soggetto che lo fa continuare a vivere nel proprio habitat, nella propria realtà di vita, a quello di supportarlo con dei servizi che non sono solo quelli del pasto ma anche della fisioterapia, delle applicazioni mediche a domicilio pur di dare risposta ai bisogni di salute.

Quando questi bisogni di salute vengono assolti sul territorio nella maniera migliore perchè il soggetto ne benefici anche dal punto di vista psicologico, possa partire l'operazione ricovero. Questa operazione, dovremmo tenerlo sempre presente, si fa su un cittadino che si è conquistato l'onore di esserlo con fatica e con sacrifici sostenuti nell'arco della propria vita.

Chi non conosce o non ha affrontato questi problemi in prima persona, una piccola visita in qualche casa di riposo può dare modo di conoscere quanto è difficile vivere e lavorare all'interno di queste strutture.

Fare in modo che siano il più possibile adeguate alle necessità ed ai bisogni.

Ho scoperto l'altro giorno, con grande meraviglia, che uno dei grandi problemi delle case di riposo sono gli innamoramenti che gli anziani hanno nei confronti di altre presenze in tali strutture. E' normale che si innamorino. Forse per la società non è normale, deve intervenire uno psicologo per ragionare assieme al soggetto per evitare che succeda che scappino dalla casa di riposo, questo perchè non è prevista o considerata nella vita dell'anziano questa meravigliosa possibilità.

E' diventato un "problema" per la società che dovrebbe essere considerato come un piacevole problema invece è visto come un'azione negativa. Secondo me muovere la regione come progetto indicatore, come canale generale delle due province che hanno competenze primarie rispetto a questo problema.

Magari fossimo capaci di esprimere un progetto unificante rispetto all'anziano. Ritengo che una delle peculiarità di questa regione sia proprio il rispetto dell'anziano.

Per tradizione non siamo gente che emargina i propri familiari, li facciamo vivere il più possibile nel nucleo familiare.

Questo per noi di Rifondazione comunista è un problema impellente, quello di risolvere la situazione degli anziani, in fondo sono stati loro che hanno costruito il benessere di questa società.

Grazie.

**PRÄSIDENT:** Zu Wort gemeldet hat sich Abg. Benedikter.

**BENEDIKTER:** Ich habe doch angenommen, daß sich erstens noch jemand in der Generaldebatte zu Wort meldet und zweitens, daß der Präsident eine Replik macht.

**PRÄSIDENT:** Abg. Benedikter, das geht ganz einfach. Es hat sich niemand zu Wort gemeldet. Aber bitte, reden Sie einfach, formal sind wir beim Tagesordnungsantrag, aber wenn jemand ein bißchen darüber hinaus ausholt, wird niemand mit der Goldwaage die Wörter messen.

**BENEDIKTER:** ...Also ich stelle fest, daß die Region wirklich überflüssig ist. Denn wenn man zu dieser Sache keine Generaldebatte abführt, in der Grundsatzfragen behandelt werden, dann braucht es auch kein Regionalparlament.

Das was ich in meinem Minderheitenbericht aufgeworfen habe, wäre schon der Mühe wert, zu beurteilen, daß entweder die Ansicht da ist, daß das stimmt oder daß es nicht stimmt. Aber wenigstens in der Generaldebatte könnte man dazu Stellung nehmen. Denn es geht darum: wenn das, was ich vorgebracht habe, stimmt - und ich bin überzeugt davon, daß es stimmt -, dann muß ja das Gesetz aus diesen Grundsatzgründen rückverwiesen werden und das ist keine Kleinigkeit. Ich hoffe auch, daß es rückverwiesen wird, denn dieser Minderheitenbericht geht sowieso mit nach Rom und wenn das Urteil des Verfassungsgerichtshofes überhaupt etwas wert ist, dann muß es deshalb rückverwiesen werden. Ich habe damals fünfundvierzigmal im Ministerrat anläßlich der Verabschiedung von Durchführungsbestimmungen anstelle des

Präsidenten des Landesausschusses als Vizepräsident, im Dezember 1988, auch im Zusammenhang mit einer Durchführungsbestimmung aufgeworfen, daß die Koordinierungsbefugnis verfassungswidrig ist und ich habe mich auf den Präsidenten des Verfassungsgerichts Palladin bezogen, der in einer Tagung in Rom 1985 gesagt hat, daß diese Koordinierungsbefugnis in der Verfassung und im Autonomiestatut nirgends enthalten ist. Wir haben sie erfinden müssen - hat er gesagt -, um eben der Regierung doch die Befugnis zu geben, wenn es um nationales Interesse geht, die autonomen Befugnisse wesentlich zu beschränken. Wir sind zum Schluß gelangt, daß diese Koordinierungsbefugnis in der Verfassung immanent ist, der Verfassung innewohnt.

Ich habe mich dabei auch auf ein Gutachten des Völkerrechtsinstitutes von Washington bezogen, das wir als Landesausschuß damals eingeholt haben und in dem dieses Völkerrechtsinstitut sagt: es hat ein Gutachten der damaligen Regierung gegeben, ob in dieser full autonomy, die Israel sich verpflichtet hatte, den Palästinensern zu geben, ob in dieser full autonomy so etwas wie die Koordinierungsbefugnis enthalten sein kann. Das Völkerrechtsinstitut hat nein gesagt. Eine full autonomy schließt jegliche Kontrolle der Zentralregierung oder der anderen Regierungen aus, lediglich das Anfechten wird nicht ausgeschlossen, wenn man der Ansicht ist, daß das Gesetz die Zuständigkeiten überschreitet oder wenn die Zentralregierung der Ansicht ist, daß Grundsätze der Verfassung verletzt werden. Aber sonst kann eine Autonomie, wie sie auch im Pariser Vertrag enthalten ist, nicht eine Koordinierungsbefugnis dieser Art enthalten. Herr Andreotti war Ministerpräsident, ich habe es im Ministerrat vorgebracht und Andreotti hat mir geantwortet, es mag alles schön und recht sein, aber der Herr Benedikter weiß anscheinend nicht, daß bei uns in Italien das letzte Wort der Verfassungsgerichtshof hat und was der entscheidet, das gilt und Schluß.

Der Verfassungsgerichtshof hat also das letzte Wort und er hat hier im berühmten Urteil vom 24. März 1988, Nr. 396 geäußert, daß die Bestimmung des sogenannten Crispigesetzes vom Jahr 1890 - also von vor über hundert Jahren -, daß eben diese sogenannten Fürsorge- und Wohlfahrtseinrichtungen alle in öffentliche Körperschaften verwandelt werden, daß diese Bestimmung verfassungswidrig sei, weil der Art. 38, letzter Absatz, sagt, daß die Wohlfahrtstätigkeit frei ist "l'assistenza privata è libera. Also das, was das Crispigesetz damals 1890 vorgeschrieben hat, ist verfassungswidrig und er hat ausdrücklich gesagt, daß es von seiten des Staates und von seiten der Region ein Gesetz braucht. Wenn der Verfassungsgerichtshof diese Bestimmung als verfassungswidrig erklärt, daß dann ein Gesetz einführt, daß von allen sogenannten Wohlfahrtseinrichtungen, die privaten Ursprung sind, der öffentlich-rechtlicher Charakter aufgehoben wird.

Man hätte sich erwartet, daß genau die Region Trentino-Südtirol die erste ist, die davon Gebrauch macht. Warum? Weil es bei uns der altösterreichischen Tradition entspricht, daß eben die Wohlfahrtstätigkeiten an sich privater Natur sind, daß sie sich nur betätigen können, wenn Private gewillt sind, Geld für Wohlfahrtszwecke herzugeben und nicht die öffentliche Hand. Das ist wieder ganz etwas anderes, daß wenn dann das Existenzminimum irgendwie vom sogenannten Sozialstaat gesichert werden soll, daß eben dann der Sozialstaat mit den Steuern dieses Geld aufbringt. Wir

haben solche Institute, im Trentino 60 und in Südtirol 45. Diese größeren und kleineren Wohlfahrtseinrichtungen wollen gar nicht, daß sie zum Bürgerlichen Gesetzbuch zurückgeführt werden, soweit sie eben auf der Gründung durch Private beruhen, also als private Vereine, mit den Mitteln, die die Privaten gewillt sind herzugeben, um diese Wohlfahrtstätigkeit auszuüben. Warum? Weil man gewöhnt ist, daß sie die öffentliche Hand finanziert.

Hier wird mit diesem Gesetz die Verwandlung in öffentlich-rechtliche Körperschaften, was sie ja schon sind, noch bekräftigt, sie werden praktisch einer Gemeinde gleichgestellt, also noch und noch bis ins kleinste Detail geregelt, der sogenannten Gemeindeaufsicht unterworfen, und in 68 Artikeln werden das Personal und die Verwaltung so geregelt, als ob es eine Gemeinde wäre. Eigentlich könnte man sich von 68 Artikeln 60 ersparen und sagen: siehe Gemeindeordnung. Das sage nicht nur ich, sondern auf den ersten Entwurf des Regionalausschusses hat ein Dr. Rocco Mangia ein Gutachten abgegeben und dasselbe gesagt. Ich kann nur italienisch zitieren: "Anche sul piano operativo tale scelta suscita perplessità nel senso che una minuziosa disciplina pubblicistica delle I.P.A.B. di natura pubblica, implicherà l'aggravarsi di quei vincoli operativi non previsti invece per le I.P.A.B. di natura privata, con il rischio di ostacolare anziché favorire il raggiungimento da parte degli enti di natura pubblica di quelli obiettivi di buona amministrazione del servizio in termini di efficienza e efficacia. Si ha l'impressione che si siano troppo enfatizzati gli aspetti di disciplina ordinamentale relativa all'assetto istituzionale e alla natura di tali enti, mentre si sarebbe potuto privilegiare la disciplina dell'attività dell'assistenza nei suoi aspetti oggettivi e di finalizzazione all'interesse comune. Vedansi ad esempio le disposizioni sul funzionamento degli organi collegiali e soprattutto la disciplina del rapporto del personale dipendente che comprende ben 50 articoli. usw.", soweit es die öffentlich-rechtlichen Wohlfahrtseinrichtungen gibt. Ich verstehe wirklich nicht, ich bin der Ansicht, daß der Verfassungsgerichtshof einen gesetzlichen Eingriff von seiten des Staates verlangt hat. Die Regionen, die die Zuständigkeit haben, sowohl die Spezial- als auch die Normalregionen und die Regionen Sizilien, Sardinien, aber dann alle Regionen von Norditalien haben diesbezüglich gesetzlich die Sache geregelt und zwar so, daß eben die Körperschaften, die Vereine, die auf einen privaten Gründungsakt zurückgehen, daß diese Körperschaften, nachdem man festgestellt hat, daß sie private Körperschaften waren, wieder in den Stand einer privaten Körperschaft zurückgeführt worden sind. Und nicht so, wie seinerzeit mit einer Durchführungsverordnung erfolgt ist, daß man eventuell, nur wenn eine Körperschaft unbedingt darauf besteht, sie zurückgeführt wird, das heißt, nur wenn sie will, wird sie wieder in den Stand einer privaten Körperschaft zurückgeführt, aber wenn sie nicht will, dann bleibt sie eben eine öffentliche Körperschaft.

Das ist nicht der Sinn weder des Urteils und dessen, was das Urteil verlangt hat, daß nämlich diese Körperschaften wieder hergestellt gehören, so wie sie vor Inkrafttreten des Crispigesetzes waren. Das sagt das Urteil und ich verstehe nicht, warum ausgerechnet die Region so vorgeht. Sowohl das Trentino als auch Südtirol haben diesbezüglich denselben Hintergrund, dieselbe Tradition unter Österreich, aber

auch unter Italien war es so, daß die private Wohlfahrtstätigkeit privat bleibt und nicht so wie hier alle Wohlfahrtseinrichtungen in öffentlich-rechtliche verwandelt werden und behandelt werden wie eine Gemeinde. Nicht nur, daß ihre ganze Verwaltung als solche und die Personalordnung öffentlich-rechtlich geregelt wird und sie sind der sogenannten Gesetzmäßigkeitskontrolle unterworfen, so wie die Gemeinden, man geht hier noch weiter. Der Art. 130 der italienischen Verfassung sagt nämlich, daß ein Organ der Region - bei uns die Provinzen -, das gemäß Gesetz der Republik errichtet worden ist, auch in dezentralisierter Form die Gesetzmäßigkeitskontrolle über die Akte der Gemeinden und der anderen örtlichen Körperschaften ausübt. Und nur in besonderen Fällen kann die Sachkontrolle, die meritorische Kontrolle, ausgeübt werden in der Form einer begründeten Aufforderung an die kontrollierten Körperschaften, ihren Beschluß neuerdings zu überprüfen. Hier hingegen wird grundsätzlich mit Art. 33 die allgemeine meritorische Kontrolle eingeführt, wo es heißt, der Landesausschuß kann jederzeit die Verwaltungsführung dieser Körperschaften überprüfen.

Dann die Art. 34 und 35, wo gegen den Art. 130 der Verfassung vorgesehen wird, daß auch die Wirksamkeit und Wirtschaftlichkeit der Geschäftsführung festgestellt werden kann. Dann der Art. 40, wo von der Homogenisierung des Personals dieser Einrichtungen mit jenen der Region, der Provinzen und der Gemeinde die Rede ist. Die Region ist also der Verpflichtung nicht nachgekommen, die der Verfassungsgerichtshof ausgesprochen hat, daß man diese Überführung aller auf einen Gründungsakt beruhenden Körperschaften zurück zum Bürgerlichen Gesetzbuch veranlaßt und zweitens, soweit es um echte öffentlich-rechtliche Körperschaften geht, man sie der Gesetzmäßigkeitskontrolle unterwerfen kann, aber nicht der Sachkontrolle oder nur im Rahmen dessen, was der Art. 130 der Verfassung sagt. Wir sollten nun hier diese Aufforderung begeistert aufnehmen, um die Rückführung in das Privatrecht zu erreichen. Ich kann verstehen, daß niemand rückgeführt werden will. Warum? Heute leben sie ja von systematischen Beiträgen der öffentlichen Hand und morgen, wenn sie privatisiert wären, würden sie nicht mehr diese Beiträge bekommen, wenn sie nicht institutionell, wenigstens nicht von Haus aus, sondern nur von Fall zu Fall, so wie die Gemeinden, Beiträge für öffentliche Arbeiten oder für sonstige Vorhaben bekommen würden. Ausgerechnet wir Tiroler sind nicht gewillt, diese Rückführung in das Privatrecht vorzunehmen, so daß diese Einrichtungen vom guten Willen der Bürger leben sollen, die gewillt sind, mit ihren Mitteln anderen zu helfen, indem sie selber Opfer bringen und nicht die öffentliche Hand, die sonst genug zu tun hat und wo heute eine allgemeine Krise ist, wie sie ihren wesentlichen Aufgaben nachkommen soll.

Deswegen verstehe ich überhaupt nicht, warum wir nicht diese Gelegenheit wahrnehmen, wie die Regionen, die ich hier angeführt habe, Sizilien, Sardinien, die anderen Regionen von Norditalien, von Piemont angefangen, Ligurien, die Lombardei, Veneto, Emilia Romagna, die traditionell rot gesinnt ist, sie alle haben Gesetze gemacht, die die Rückführung der auf einem privaten Gründungsakt beruhenden Wohltätigkeitskörperschaften durchführen. Sie werden untersucht, ob sie noch hauptsächlich aufgrund dieses Gründungsaktes tätig sind, unabhängig ob sie

öffentliche Beiträge bekommen oder nicht, und wenn ja, dann werden sie im Sinne des Urteils des Verfassungsgerichtshofes rückgeführt. Ich wundere mich nur, warum ausgerechnet die Region Trentino-Südtirol dieser Vorschrift, dieser Entscheidung des Verfassungsgerichtshofs nicht Folge leistet.

**PRÄSIDENT**: Wer möchte noch das Wort zur Tagesordnung des Abg. Gasperotti? Bevor der Ausschuß die Replik macht, möchte ich nur noch sicher sein, daß niemand mehr in der Debatte das Wort ergreifen möchte. Gut.

Dann bitte ich den Präsidenten des Ausschusses auch auf die Diskussion selbst einzugehen, wie es vom Abg. Benedikter gewünscht worden ist und gleichzeitig auf den Antrag des Abg. Gasperotti zu antworten.

**GRANDI**: Intervengo molto brevemente - signor Presidente, signori consiglieri - per riprendere il problema che è contenuto nell'ordine del giorno, che ha una sua rilevanza, perchè affrontare il problema del concorso alla spesa è sicuramente uno dei temi più delicati per l'amministratore pubblico però è soprattutto una delle questione che, soprattutto di questi tempi, si pone e deve avere risposta.

A livello istituzionale questa è materia di competenza delle Province e dei Comuni, pertanto questa potrebbe essere una mozione da affrontarsi nelle sedi legislative provinciali. Devo poi dire che, in ogni caso, queste azioni che vengono avanzate dovrebbero quantomeno essere coordinate con le Province autonome, che a loro volta dovranno poi rapportarsi tra di loro ed i Comuni.

Esprimo, per altro, una sorta di preoccupazione a questo proposito, perchè non vorrei che effettivamente, alla fine, ci trovassimo a dover mettere i Comuni nelle condizioni di dover sopportare un onere finanziario al quale difficilmente potrebbero fare carico. Questo problema del concorso alla spesa per la gestione dei servizi dovrebbe essere affrontato in un contesto di redistribuzione globale di tutto il carico economico dell'assistenza, perchè altrimenti terminiamo veramente con mettere i comuni in ginocchio.

Credo sia difficile assumere un impegno in questo senso, in un ambito così specifico, fuori da un ragionamento di strategia finanziaria relativa al concorso della spesa degli utenti o dei loro parenti, ma nello stesso tempo sono anche convinto che sia veramente necessario che, se si volesse imboccare questa strada lo si dovrebbe fare ipotizzando un patto fra istituzioni e la Regione a questo proposito potrebbe eventualmente svolgere più che altro un ruolo politico che di proposta o di gestione.

Vorrei aggiungere un'altra constatazione che mi preme molto, discutiamo di questo problema della solidarietà: credo sia opportuno, là dove naturalmente ne esistano le condizioni, che la solidarietà sia anche parentale e familiare. Anche questo è un tema molto delicato e importante che dovrebbe essere affrontato senza retorica e senza demagogia, ma non c'è ombra di dubbio che dobbiamo pur creare questa rete di solidarietà attorno alle singole persone, e la solidarietà dovrebbe intercorrere non solo nel rapporto tra il singolo individuo e l'ente pubblico, ma dovrebbe vedere il concorso, a

mio modesto modo di vedere, anche della realtà familiare, parentale circostante alla singola persona.

Aggiungo e chiudo l'argomento che ci porterebbe molto lontano; forse è giunto il momento, stante anche i dati di cui disponiamo, di fare un ragionamento molto serio, molto forte, sulla prevenzione cioè come si riesce a prevenire questo problema finanziario nel quale incappano singoli o famiglie e che finisce tante volte per creare problemi finanziari di grande rilevanza.

Credo che una delle vie potrebbe essere quella che è sperimentata in molti altri paesi e quella per la quale uno pensa al proprio invecchiamento quando ancora è in età giovane ed allora forse dentro ad un ragionamento, molto più ampio di politica sociale, e non solo di questioni economiche o finanziarie, anche questo problema potrebbe essere avviato a soluzione.

Credo che debba essere dato atto al cons. Gasperotti di aver posto un problema reale e soprattutto in questi tempi nei quali da una parte si vuole rilanciare e riassicurare lo stato sociale, accompagnando questo ragionamento quindi anche con una precisa volontà di difesa, di salvaguardia del sistema di aiuto, di solidarietà, dall'altra bisogna però che noi ci diamo carico anche di una nuova politica sociale che consente effettivamente l'erogazione dei servizi, ma che consente anche di fare chiarezza sul carico economico e sulla distribuzione dello stesso coinvolgendo i singoli, le famiglie e le istituzioni pubbliche; comunque credo che questa potrebbe essere tranquillamente una materia da affrontarsi in sede provinciale. E' solo per questa ragione che la Giunta non se la sente di dare il proprio voto favorevole a questo ordine del giorno.

Dato che ho la parola, molto brevemente, vorrei intervenire in merito a due o tre questioni che sono state poste e che sono contenute nella relazione di minoranza del cons. Benedikter e forse è bene che intervenga perchè ho l'impressione che altrimenti queste questioni potrebbero ritornare ripetutamente in sede di discussione, ed allora devo dire - cons. Benedikter - che al contrario, rispetto a quanto è contenuto nella sua, per altro piacevole, relazione di minoranza, la sentenza n. 396 del 1988 della Corte Costituzionale non è che imponga la privatizzazione delle I.P.A.B., questa sentenza consente che queste istituzioni possano per propria libera scelta chiedere la trasformazione da natura pubblica in natura privata.

Quindi sulla non obbligatorietà della privatizzazione direi che è impostata sia la normativa dello Stato ma sul concetto della non obbligatorietà della privatizzazione sono impostate anche le leggi delle Regioni che lei cita nella sua relazione di minoranza. I principi cui si è ispirato il legislatore regionale sono conformi ai principi cui si è ispirato l'estensore della sentenza della Corte Costituzionale che sono rispondenti, per la verità, anche ai criteri che sono individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 febbraio del 1994.

Posso dire poi che l'amministrazione regionale con proprio regolamento, emanato il 29 marzo 1991, ha fissato norme finalizzate proprio alla tecnicizzazione delle I.P.A.B..

Posso inoltre aggiungere che se in alcune realtà regionali è stata forzosamente soppressa la realtà delle I.P.A.B., trasferendo ai Comuni le relative

proprietà, non è possibile applicare nella nostra Regione questa impostazione anche per una ragione non solo di natura costituzionale ma anche di natura politica. Credo di non sbagliare se affermo che le nostre preoccupazioni si riconoscono in queste istituzioni di beneficenza.

Vi sono molti amministratori che dedicano tempo, passione e disponibilità e che si battono non solo per il mantenimento ma per fare in modo che queste istituzioni possano svolgere al meglio il loro ruolo e credo di poter opportunamente affermare che questo vale sia per quanto riguarda la Provincia di Trento sia per la Provincia di Bolzano.

Quindi, non solo se bloccassimo la strada che lei propone finiremmo probabilmente per fare delle congetture sul piano istituzionale, ma finiremmo soprattutto per tradire quello spirito partecipativo, quella realtà consolidata di autogoverno che sicuramente è una delle caratteristiche peculiari della nostra realtà autonomistica provinciale e regionale.

Inoltre, vorrei fare un altro riferimento ad un altro passaggio che è contenuto nella sua relazione di minoranza perchè lei, nella sua relazione, contesta la disciplina del controllo sulle I.P.A.B.. Potremmo per altro dire che questa disciplina è dovuta in applicazione alla previsione dell'art. 54, che lei conosce molto bene, dello Statuto di autonomia.

Per quanto riguarda invece la disposizione dell'art. 30 del Disegno di Legge, posso dire che come Giunta regionale abbiamo già predisposto un emendamento soppressivo a questa disposizione che va nella direzione da lei auspicata.

Chiudo questa parte per dire che nell'insieme credo di poter affermare che il nostro disegno di legge, frutto di questa convergenza fra gli originali di quel disegno di legge, al contrario di quanto viene sostenuto nella relazione di minoranza, questo disegno di legge non prevede che questi enti dovrebbero rimanere coercitivamente istituzioni di diritto pubblico, ma vorrei affermare che, al contrario, questo disegno di legge mira a disciplinare, in modo compiuto, il contenuto normativo e quindi ordinamentale nell'ambito del quale le I.P.A.B., che a nostro modo di vedere devono continuare ad esistere, possano operare positivamente mantenendo questa natura pubblicistica.

Si tratta quindi di un irrinunciabile servizio a nostro modo di vedere che serve naturalmente per le persone alle quali vengono indirizzati questi servizi, ma che, direi, finisce anche per qualificare in modo partecipativo e quindi peculiare il tessuto della nostra società trentina e sud tirolese.

Per quanto riguarda invece il discorso di carattere generale, non credo che serva soffermarsi perchè l'illustrazione fatta dal cons. Pinter, la molto analitica relazione che ho letto questa mattina che accompagna il disegno di legge credo che mi permetta a non soffermarmi ulteriormente nell'illustrazione, anche perchè credo che procedendo nell'esame del disegno di legge si potrà poi entrare nel merito di singole questioni che attengono l'aspetto ordinamentale che è di competenza della Regione ed è questa la ragione per la quale abbiamo ritenuto di presentare al vostro esame questo provvedimento.

Grazie.

**PRÄSIDENT**: Danke, Herr Präsident.

Bitte, Abg. Gasperotti, Sie haben das Wort.

**GASPEROTTI**: Grazie Presidente.

Devo ammettere un errore di impostazione del tutto mio, che è stato quello di evidenziare quanto è umana la questione del ricovero e del diritto all'assistenza del cittadino, invece che affrontarla dal punto di vista del diritto che è contenuto nell'allegato, il cui senso era quello di prendere voti e non sulle affermazioni del prof. Massimo Dogliutti.

Da tempo è invalsa nella prassi degli atti pubblici, riguardanti l'erogazione di assistenza, di richiedere per l'assistito un contributo piuttosto cospicuo ai parenti tenuti a garantire gli alimenti, giustificando tale comportamento con il fatto che il presupposto della prestazione assistenziale per inabilità a qualsiasi proficuo lavoro è dato dalla mancanza di mezzi di assistenza o dall'assenza di parenti tenuti agli alimenti.

Su tali basi, l'ente locale svolge, tramite i servizi sociali, indagini ampie sull'esistenza di parenti e sulle loro possibilità economiche; una volta raggiunti li invita a pagare il contributo spesso ottenendo il loro assenso con la minaccia di non accogliere l'assistito in istituto o magari di dimetterlo se già si trova ricoverato.

In realtà già il presupposto teorico che vorrebbe giustificare tale prassi appare illegittimo. L'art. 38 della Costituzione precisa che ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto di mezzi necessari di sussistenza ha diritto al mantenimento e all'assistenza sociale.

Nessun riferimento viene fatto all'obbligo alimentare dei parenti, e del resto, la mozione sulla famiglia che emerge nella carta costituzionale, art. 29, 30, 31, sembra piuttosto la famiglia intesa come nucleo, limitata al rapporto dei coniugi e dei figli.

E' vero che il Codice Civile, legge che regola nel caso qui sottolineato, la relazione tra singoli soggetti privati, disciplina l'obbligo alimentare, inteso come obbligo delle prestazioni strettamente necessarie al soddisfacimento dei bisogni essenziali, quelli che concorrono al mantenimento in vita dell'individuo. A tale obbligo l'art. 433 e successivi del codice civile, sono tenuti nell'ordine agli alimenti i figli legittimi o in mancanza di discendenti prossimi, l'adottante nei confronti del figlio adottivo, e genitori o in mancanza degli ascendenti prossimi i generi, le nuore, il suocero, la suocera, i fratelli e infine i destinatari di una donazione è tenuto con precedenza su ogni altro a prestare gli alimenti al donante.

In realtà l'obbligo alimentare e la previsione di così ampia fascia di parenti, appare palese l'espressione di una società diversa dalla tua nella quale era diffuso il modello di famiglia patriarcale caratterizzato da una solidarietà allargata, mentre l'assistenza pubblica era in sostanza inesistente.

Come si è detto, la Costituzione, che meglio rispetta l'odierno contesto sociale, non prende in considerazione l'obbligo alimentare e attribuisce le funzioni assistenziali direttamente alla organizzazione pubblica.

In ogni caso non si può fare contrasto tra l'obbligo alimentare dei parenti e prestazione assistenziale rispondendo a logiche che si muovono in prospettive tra loro totalmente differenti senza possibilità di collegamento.

Non si può dunque affermare che l'intervento pubblico è giustificato là dove non possa giungere la solidarietà familiare.

L'assistenza è funzione fondamentale dello Stato, e i suoi compiti non possono essere delegati o scaricati sulla famiglia. Tale assunto non emerge soltanto da un'analisi di principi costituzionali che, in ogni caso, sono sovraordinati a tutta la legislazione nazionale, ma pure da un esame ordinamentale.

Non esiste una norma che direttamente o indirettamente legittimi l'ente erogante di assistenza a chiamare a giudizio parenti tenuti agli alimenti per sentirli condannare all'adempimento delle prestazioni alimentari nei confronti del congiunto; si intende lasciare a quest'ultimo la facoltà del tutto discrezionale di agire nei confronti degli obbligati agli alimenti. Nel caso che l'inabile non sia in grado di provvedere ai propri interessi potrà agire un tutore, nominato a seguito di una pronuncia di intenzione, o ancora una volta, non l'ente erogante di assistenza. D'altra parte la prestazione assistenziale è comunque dovuta indipendentemente dalla rinuncia dell'assistito ad agire nei confronti dei suoi parenti trattandosi, come si è detto, di funzione fondamentale dell'organizzazione pubblica; in tal senso un rifiuto al ricovero perchè, ad esempio, non sia rivolto ai parenti per ottenere il pagamento della retta o perchè questi, contattati dal richiedente o dall'ente, non l'hanno consentito, potrebbe integrare ipotesi di reato di omissione di atti d'ufficio.

Appaiono del tutto privi di fondamento i tentativi di giustificare un potere di sostituzione processuale dell'ente erogatore ove in quest'ultimo chiami in giudizio il parente tenuto agli alimenti. La domanda non potrebbe che essere respinta. Non potrebbe fare riferimento all'art. 7 della Legge 6872 del 1890, per cui spetta alla Congregazione di Carità la cura degli interessi dei poveri e la loro rappresentanza legale dinanzi alle autorità amministrativa ed a quella giudiziaria. In realtà la norma è da intendersi come previsione di salvaguardia e protezione verso i poveri visto come collettività e non nei confronti del singolo individuo.

Non possono esserci eccezioni, ogni individuo è capace ancora di agire da sè o è incapace e allora agisce in sua vece il rappresentante legale: il tutore nominato dal giudice. Altre possibilità non sono date.

Secondo art. 2041 del codice civile l'azione di ingiustificato arricchimento per cui chi, senza giusta causa, si è arricchito a danno dell'altra persona, è tenuto ad indennizzare quest'ultima della correlativa diminuzione patrimoniale.

Il riferimento è del tutto errato, non si potrebbe parlare di ingiustificato arricchimento per il parente tenuto agli alimenti finchè questi non siano richiesti dal beneficiario.

Ad analogo risultato conduce l'esame dell'art. 155 del Testo Unico della Pubblica Sicurezza, la norma prevede una possibilità di diffida da parte dell'autorità di Pubblica Sicurezza i congiunti di non mendicare l'inabile al lavoro e privo di mezzi tenuto per legge agli alimenti ma tale obbligo si potrebbe nei confronti del povero direttamente e non nei confronti dell'istituto di ricovero. Prova di ciò è data dal contenuto del secondo comma della norma, decorso il termine della diffida, all'inabile al lavoro è ammesso il diritto al beneficio gratuito patrocinio per promuovere giudizio degli alimenti; ancora una volta non è prevista alcuna sostituzione processuale da parte dell'ente oratore.

Accade per altro, nella prassi, che l'ente aggiri l'ostacolo e ottenga il pagamento della retta del parente, sotto la minaccia di dimissioni del ricoverato.

In genere il consenso del parente viene ottenuto stipulando un vero e proprio contratto. Gli amministratori prendono i censiti per il collo perchè firmino questo contratto.

Stipulando un vero e proprio contratto con il quale appunto egli si obbliga alla prestazione, a questo punto la facoltà di ottenere il pagamento trova la sua fonte nel contratto e non già nell'obbligo alimentare dei parenti. Lo rileva minimamente la qualità di figlio, fratello ecc. dell'assistito; anche un estraneo potrebbe impegnarsi. Se il parente non sottoscrive, non potrebbe mai essere chiamato dall'ente per il pagamento della retta. D'altra parte, il rifiuto al ricovero, o la dimissione del ricoverato, perchè i parenti non pagano, potrebbe configurarsi come un atto o comportamento illegittimo viziato da eccesso di potere e come tale impugnabile davanti al giudice.

Trattandosi di atto dovuto, potrebbe talora prospettarsi, come si è visto, un reato di omissioni di dati d'ufficio.

Questa relazione prodotta dal prof. Massimo Dogliutti dovevo leggerla prima, perchè davanti all'omissione di dati d'ufficio e davanti a queste possibili ricorrenze di non rispetto della legge. Questo ordine del giorno è stato votato all'unanimità dal Consiglio regionale della Lombardia il 22 febbraio del 1995. Il dispositivo dice di attivarsi in tutte le sedi competenti, in particolare presso la Provincia autonoma di Trento e di Bolzano, affinchè venga disposta l'applicazione in quanto sopra riportato, è il ruolo vero di questa regione è un compito di coordinamento e di indirizzo che in questa occasione è salvaguardia del diritto del singolo a dei diritti che sono sanciti dalla Costituzione e dal Codice civile.

Non mi nascondo dal fatto che ci siano dei problemi che dovranno essere affrontati e risolti rispetto a questo settore che è l'anziano e il mondo del non autosufficiente, ma questi non sono i sistemi per adottare soluzioni; indicavo questo ordine del giorno come impegno della Regione a promuovere iniziative e a mettere in campo tutto quanto è necessario per dare un senso di socializzazione della parte assistenza come diritto del cittadino.

E' vero che il familiare vive le situazioni anche di precarietà del proprio familiare non più autosufficiente, non vi auguro di trovarvi nelle condizioni di non essere autosufficiente e di dover piegare la testa e chiedere: "Per piacere o per carità"

anche ai familiari dopo aver fatto quarant'anni di lavoro e aver prodotto un benessere per la nazione e la collettività stessa.

Questo è uno schiaffo alla democrazia sancita dalla costituzione, è uno schiaffo al diritto dell'uomo per essere un soggetto prodotto e pensante, fino a prova contraria, delle proprie azioni e dei propri voleri.

Grazie.

**PRÄSIDENT**: Damit haben wir die Replik auch des Einbringers.

Wir kommen jetzt zur Abstimmung und zwar zuerst über den Tagesordnungsantrag des Abg. Gasperotti. ...Wer ist noch für den Namensaufruf? Genügend.

Ich bitte um den Namensaufruf. Wir beginnen mit dem Buchstaben A.

**DENICOLO'**: Achmüller (*nein*), Alessandrini (*no*), Andreotti (*non presente*), Arena (*sì*), Atz (*nein*), Benedetti (*astenuto*), Benedikter (*ja*), Benussi (*si*), Berger (*nein*), Binelli (*no*), Boldrini (*no*), Bolzonello (*si*), Bondi (*astenuto*), Casagrande (*no*), Chiodi-Winkler (*si*), Cigolla (*no*), Conci-Vicini (*no*), Delladio (*non presente*), Denicolò (*nein*), De Stefani (*sì*), Di Puppò (*astenuto*), Divina (*no*), Durnwalder (*nein*), Fedel (*no*), Feichter (*nein*), Frasnelli (*non presente*), Frick (*nein*), Gasperotti (*si*), Giordani (*astenuto*), Giovanazzi (*non presente*), Grandi (*no*), Holzer (*no*), Holzmann (*si*), Hosp (*nein*), Ianieri (*sì*), Kasslatte Mur (*non presente*), Klotz (*ja*), Kofler (*non presente*), Kury (*astenuta*), Laimer (*nein*), Leitner (*non presente*), Leveggi (*sì*), Mayr C. (*nein*), Mayr J. (*non presente*), Messner (*nein*), Minniti (*si*), Montefiori (*no*), Morandini (*no*), Moser (*no*), Munter (*nein*), Muraro (*astenuto*), Pahl (*nein*), Palermo (*non presente*), Pallaoro (*no*), Panizza (*no*), Passerini (*sì*), Peterlini (*nein*), Pinter (*astenuto*), Romano (*no*), Saurer (*nein*), Taverna (*si*), Tosadori (*no*), Tretter (*sì*), Valduga (*astenuto*), Vecchi (*astenuto*), Viola (*astenuto*), Waldner (*astenuto*), Willeit (*sì*), Zanoni (*non presente*), Zedron (*astenuta*).

**Assume la Presidenza il Presidente Tretter**

**Präsident Tretter übernimmt den Vorsitz**

**PRESIDENTE**: Comunico l'esito della votazione per appello nominale:

votanti	60
sì	16
no	32
astenuti	12

Il Consiglio non approva.

**PRESIDENTE**: Votiamo il passaggio alla discussione articolata del testo della commissione, mi riferisco al disegno di legge n. 27 e 34.

Chi è favorevole è pregato di alzare la mano. Contrari? Astenuti?  
Con 6 voti contrari, 1 voto di astensione e tutti gli altri favorevoli, il passaggio alla discussione articolata è approvato.

Art. 1  
(*Contenuto della legge*)

1. La presente legge, in attuazione dell'articolo 5, n. 2) dello Statuto speciale di autonomia approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, contiene la disciplina ordinamentale delle I.P.A.B. per tutto quanto si riferisce alla classificazione, agli statuti, agli organi, alle trasformazioni ed estinzioni, ai controlli ed ai contratti.

2. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale presenterà al Consiglio regionale un disegno di legge ricomprensivo delle rimanenti disposizioni per completare in modo organico la normativa di carattere ordinamentale sulle I.P.A.B., in particolare in relazione al recepimento dei principi contenuti nella legge 23 ottobre 1992, n. 421.

Art. 1  
(*Inhalt des Gesetzes*)

1. Dieses Gesetz enthält in Durchführung des Artikels 5 Ziffer 2 des mit Dekret des Präsidenten der Republik vom 31. August 1972, Nr. 670 genehmigten Sonderautonomiestatutes die Ordnung der öffentlichen Fürsorge- und Wohlfahrtseinrichtungen (ÖFWE) in bezug auf die Einstufung, die Satzungen, die Organe, die Umwandlungen und Auflösungen, die Kontrollen und die Verträge.

2. Binnen sechs Monaten nach Inkrafttreten dieses Gesetzes legt der Regionalausschuß dem Regionalrat einen Gesetzentwurf vor, der die übrigen Bestimmungen für eine organische Ordnung der Vorschriften für die ÖFWE mit besonderem Bezug auf die Rezipierung der Grundsätze des Staatsgesetzes vom 23. Oktober 1992, Nr. 42 enthält.

**PRESIDENTE:** Il cons. Benedikter ha chiesto di intervenire sull'art. 1; prego consigliere.

**BENEDIKTER:** Zum Grundsatzartikel muß ich sagen, daß das, was der Präsident des Regionalausschusses mir geantwortet hat, indem er den Minderheitenbericht geglaubt hat zu widerlegen, das einfach nicht stimmt. Ich lese Ihnen nur drei Stellen vom Urteil vor, wo das widerlegt wird. "La Corte non può comunque non sottolineare come, nonostante il lungo tempo trascorso, sia rimasto irrealizzato l'auspicio che nella già richiamata sentenza n. 173 del 1981 era stato formulato sia pure in forma indiretta circa l'esigenza di un intervento legislativo..." und keine Verordnung "di carattere generale che prendesse atto del superamento del regime della legge n. 6972 del 1890. Essendo

mancato fino ad oggi un intervento organico non può ulteriormente rimanere disattesa l'esigenza di adeguamento del sistema al principio costituzionale di libertà dell'assistenza privata. Esempio normativo da assumere in proposito come punto di riferimento in quanto anch'esso espressione di principi generali, può essere considerato l'articolo 30 della legge regionale siciliana n. 22 del 1986, il quale prevede che le istituzioni in atto qualificate quali I.P.A.B., per atto positivo di riconoscimento o per possesso di stato, che ha avuto riguardo alle disposizioni della legge fondamentale sulle I.P.A.B. del 1890, agli atti di fondazione e dagli statuti delle istituzioni medesimi nonché ai criteri selettivi da determinare con la procedura di cui al successivo comma per prevalenza di elementi essenziali, sono classificabili quali enti privati." Also die Körperschaften, die durch das Vorwiegen der wesentlichen Bestandteile als private Körperschaften anzusehen sind, "sono incluse dal Presidente della Regione su proposta dell'assessore regionale per gli enti locali in un apposito elenco ai fini di riconoscimento ai sensi dell'art. 12 del Codice Civile." Also der Verfassungsgerichtshof sagt ausdrücklich, wer aufgrund seiner Eigenheiten nach wie vor vorwiegend als private Körperschaft anzusehen ist, wird vom Präsidenten des Regionalausschusses in ein eigenes Verzeichnis überführt, wo vorgesehen ist, daß sie vom Bürgerlichen Gesetzbuch geregelt werden. Es stimmt also nicht, daß die Region Trentino-Südtirol dieser Verpflichtung, die der Verfassungsgerichtshof ausgesprochen hat, nachgekommen sei. Es ist in allen diesen Gesetzen, die ich angeführt habe, vorgesehen, daß wenn diese Merkmale bestehen, daß diese Körperschaften nach wie vor überwiegend als private Körperschaft aufgrund des Gründungsaktes usw. handeln, daß dann diese Körperschaften übergeführt werden müssen.

Ich hoffe, daß das Gesetz schon aus diesem Grunde rückverwiesen werden muß.

**PRESIDENTE**: Ha chiesto di intervenire la cons. Klotz, ne ha la facoltà.

**KLOTZ**: Danke, Herr Präsident! Da ich in der Generaldebatte nicht Stellung bezogen habe, möchte ich hier einige wichtige Punkte zu Art. 1 anschneiden, der ja insgesamt auch auf eine noch spätere Regelung verweist.

Die Fürsorge und Wohlfahrt steht und fällt mit der Ehrlichkeit der Verwalter und mit dem Idealismus der Freiwilligen. Es geht hier um das Subsidiaritätsprinzip. Es geht auch darum, daß man der Tradition nicht einen Riegel vorschiebt, daß man also in diesem Fall eine gute bewährte Tradition nicht beschneidet, indem man beginnt, von seiten der öffentlichen Hand zu stark zu reglementieren. Diese Gefahr sehe ich in manchen Artikeln. Ich sehe positiv, daß man die Möglichkeit der sogenannten Mobilität schafft, daß also Dienste, die in Fürsorge- und Wohlfahrtseinrichtungen geleistet werden, anerkannt werden, beispielsweise beim Übertritt in ein anderes Arbeitsverhältnis oder in eine andere Einrichtung auch öffentlichen Charakters.

Ich sehe positiv, wenn sich die Region an der Finanzierung der Ausbildungs- und Fortbildungslehrgänge betätigt, welche von den

Vertretungsvereinigungen dieser Fürsorge- und Wohlfahrtseinrichtungen veranstaltet werden. Aber alles, was gegen die Subsidiarität in diesem Bereich geht, ist schädlich und gerade in diesem Bereich sind die Freiwilligen gefordert. Die öffentliche Hand wird das auf lange Sicht nicht bezahlen können. Es ist bereits in diesem Bericht darauf hingewiesen, daß eben immer mehr alte Leute sein werden, die auf entsprechende Strukturen angewiesen sind, wie eben Alten- und Pflegeheime und die Leute, die ein relativ hohes Alter erleben, werden immer mehr. Wir alle wissen, daß ohne Idealismus in diesem Bereich nicht genügend Wärme und auch nicht genügend Effizienz gegeben ist, weshalb man in keinem Fall die Freiwilligkeit, die Leistung der Freiwilligen in irgendeiner Weise einschränken und dazu beitragen darf, daß es Frustration gibt. Meines Erachtens greift man zu stark reglementierend in die Internas ein. Ob das nun die Befugnisse des Präsidenten sind, ob das die Rechte der Verwaltungsräte sind, ob es die Organisation des Verwaltungsrates ist, da sollte man entsprechend dem Prinzip der Subsidiarität möglichst große Freiheit lassen und eben Spielraum für die gewachsene Tradition.

Ich erinnere mich an die Debatte im Zusammenhang mit dem Gesetzentwurf über die Anvertraung der Minderjährigen. Irgendwann in der letzten Legislatur haben wir diese Debatte abgeführt, wo gerade von Seiten der Südtiroler Volkspartei damals die Einwände gekommen sind, daß hier zu stark reglementiert wird, weil beispielsweise gerade in unserer Tiroler Tradition dieser Bereich sehr gut geregelt war. Nicht aufgrund der Einmischung der öffentlichen Hand, sondern eben aufgrund des Prinzips der Nachbarschaftshilfe, wonach es also kein großes Gesetzeswerk gebraucht hat, sondern vielmehr die Bereitschaft, hier freiwillig zu helfen, hier mit Eigenmitteln tätig zu werden, ohne zu warten, bis die öffentliche Hand eingreift.

Infolgedessen möchte ich darauf verweisen, daß man sich nicht hier darauf verlassen sollte, daß die öffentliche Hand immer mehr finanziell und organisatorisch leisten können. Eher ist das Gegenteil der Fall. Und daß man ja die Freiwilligen nicht frustrieren soll. Im Gegenteil, man sollte sie ermuntern, man sollte insgesamt zeigen, daß Idealismus gerade in diesem Bereich das tragende Element ist. Wir haben im Südtiroler Landtag kürzlich eine Debatte über die Selbstmorde abgehalten. Ich möchte jetzt nicht den Schwerpunkt darauf verlegen und sagen, auch der mangelnde Idealismus ist vielleicht einer der Faktoren, der hier einmal genauer beleuchtet werden müßte. Aber ich weiß, daß für sehr viele junge Menschen das Leben nicht lebenswert erscheint, wenn es nur aus der Leistung und der Gegenleistung besteht, gerade in diesem großen, heiklen Bereich wie Altenfürsorge, Altenpflege, Kinderbetreuung, der gesamte Bereich der Fürsorge und Wohlfahrt. Gerade was die Wohlfahrt anbelangt, wissen wir, daß hier die Scala sehr groß ist und daß man infolgedessen hier den Idealismus fördern sollte. Also in erster Linie darauf abzielen sollte, den Idealismus zu fördern und vor allen Dingen diejenigen, die ihre Freizeit bereit sind zu opfern, die bereit sind, Geld aus freien Stücken zu investieren, daß man die unterstützen sollte und nicht verprellen sollte, indem man mit Gesetzen hier und dort einen Riegel verschieben will.

Die internen Kontrollen sind sicher notwendig, aber ich möchte auch hier davor warnen zu glauben, daß man damit alles verhindern kann, was beispielsweise Mißbrauch anbelangt, denn man muß davon ausgehen, daß hier die Ehrlichkeit der Verwalter gefordert ist, aber vor allem der Idealismus der Freiwilligen zugelassen werden muß.

**PRESIDENTE:** Ha chiesto di intervenire la cons. Zendron, prego.

**ZENDRON:** Grazie Presidente.

Ho solo una domanda che è rivolta al Presidente Grandi e riguarda il fatto che questo disegno di legge è stato presentato dalla Giunta regionale a metà del 1995 e prevedeva che, entro sei mesi, si legiferasse in quella parte in cui era impossibile qui, dopo che fosse stata recepita la legge 421 del 1992 che, da due anni e mezzo, dall'inizio della legislatura, chiediamo all'assessore Holzer quando verrà recepita. Lui ci ha fatto diverse promesse in questi anni rispondendo che era colpa della Giunta che la doveva approvare, così adesso è un ottima occasione - caro Presidente Grandi - perchè lei ci dica qualcosa.

L'assessore Holzer ci ha detto ancora due mesi fa che è stata da lui licenziata, vorremmo sapere a che punto è questo disegno di legge e se avremo occasione, in questa legislatura, di discuterne e di approvarlo con quella fretta che era stata annunciata all'inizio della legislatura dalla stessa Giunta e che noi abbiamo preso come un impegno serio, positivo e anche condiviso rispetto a quelle che erano le innovazioni che dovevano essere recepite.

Da notare è la legge 421 del 1992, quindi siamo abbastanza lontani da quelli che sono i termini normalmente previsti, anche per le regioni autonome, per recepire le leggi fondamentali di riforma dello Stato.

Le sarei quindi molto grata se ci desse una risposta il più possibile precisa.

Per chi coordina il testo invece, sul testo tedesco il numero della legge è sbagliato, c'è scritto 42 invece di 421, se non lo hanno notato i giuristi è il caso di correggerlo.

**PRESIDENTE:** Vedo che lei legge con particolare attenzione, complimenti collega.

Ha chiesto di intervenire la Giunta, prego.

**GRANDI:** Vorrei intervenire per dire che il disegno di legge di adeguamento della famosa 421 è stato predisposto dalla Giunta regionale ormai da mesi; aspettiamo che, con oggi finalmente, si rimetta in moto la macchina e quindi siamo nelle condizioni di poterlo depositare all'organo legislativo, perchè ripeto che il provvedimento è stato studiato, predisposto da molto tempo.

Per questa ragione abbiamo ottenuto anche recentemente il rinvio dalla Corte Costituzionale della famosa impugnativa governativa, abbiamo inviato il testo, questo ha consentito alla Corte di deliberare appunto questo non pronunciamento e

quindi riprendendosi l'attività dell'Assemblea legislativa regionale avremmo modo sicuramente, compatibilmente con le decisioni dei Capigruppo, di portare questo provvedimento per l'esame in quest'aula.

**PRESIDENTE**: Siamo in votazione dell'art. 1, chi è favorevole è pregato di alzare la mano. Contrari? Astenuti?

4 voti contrari, 3 astenuti, tutti gli altri favorevoli.

L'articolo è approvato.

## Art. 2

### *(Classificazione)*

1. Le I.P.A.B. sono classificate in tre categorie, sulla base dei seguenti criteri:

- a) situazione giuridica patrimoniale;
- b) ambito territoriale dell'attività istituzionale;
- c) caratteristiche dei servizi forniti;
- d) volume del bilancio;
- e) numero dei dipendenti previsti in pianta organica e a rapporto convenzionale.

2. I punteggi per la classificazione nonché i requisiti richiesti sono stabiliti con regolamento di esecuzione della presente legge, il quale tiene conto dei seguenti principi:

- a) la classificazione avviene sulla base di coefficienti numerici da assegnare a ciascuno dei criteri elencati nel comma 1 in rapporto proporzionale alla dimensione qualitativa e quantitativa degli stessi;
- b) per quanto riguarda i servizi forniti, i coefficienti possono essere diversi a seconda del tipo di attività svolta dall'I.P.A.B., con particolare riferimento alla distinzione tra attività residenziali e non residenziali;
- c) sono classificate in II, rispettivamente in III categoria, le I.P.A.B. cui venga attribuito un punteggio fino a due terzi, rispettivamente un terzo, di quello minimo occorrente per le Istituzioni di assistenza e beneficenza classificate in I categoria;
- d) gli importi di bilancio relativi ad attività non assistenziali non rilevano ai fini della classificazione.

3. L'assegnazione alla categoria per la quale le I.P.A.B. hanno i requisiti è disposta dalla Giunta della Provincia autonoma nel cui territorio ha sede l'I.P.A.B. medesima.

4. La Giunta provinciale provvede ad assegnare alle I.P.A.B. una diversa categoria quando, per qualsiasi motivo, le stesse presentano i requisiti richiesti dal regolamento di esecuzione per tale ultima categoria. L'assegnazione avviene su domanda delle I.P.A.B. interessate o di uno dei comuni nel cui territorio le I.P.A.B. medesime esplicano, ai sensi dello statuto, la propria attività in via principale, ovvero d'ufficio.

5. Nell'ipotesi di cui al comma 4, il trattamento giuridico ed economico del Direttore amministrativo-Segretario rimane invariato ove si tratti di assegnazione dell'Istituzione di assistenza e beneficenza ad una categoria inferiore. Qualora all'Istituzione di assistenza e beneficenza sia al contrario assegnata una categoria più elevata, al Direttore amministrativo-Segretario viene attribuito con effetto immediato il trattamento economico spettante alle corrispondenti figure professionali delle Istituzioni di assistenza e beneficenza assegnate alla medesima categoria. Decorsi tre anni senza variazioni della categoria, il Direttore amministrativo-Segretario può essere inquadrato nella relativa qualifica qualora vincitore di concorso riservato all'uopo bandito.

## Art. 2 (Einstufung)

1. Die ÖFWE sind nach den nachstehenden Kriterien in drei Kategorien eingestuft:

- a) Rechtslage des Vermögens;
- b) Gebiet, in dem die Fürsorge- und Wohlfahrtseinrichtung ihre Tätigkeit ausübt;
- c) Merkmale der gebotenen Dienstleistungen;
- d) Größenordnung des Haushaltes;
- e) Anzahl der im Stellenplan vorgesehenen Bediensteten und der Bediensteten mit Vertragsverhältnis.

2. Die Punktezahl für die Einstufung und die erforderlichen Voraussetzungen werden mit Durchführungsverordnung zu diesem Gesetz unter Berücksichtigung der nachstehenden Grundsätze festgelegt:

- a) die Einstufung erfolgt auf der Grundlage numerischer Koeffizienten, die den einzelnen im Absatz 1 angeführten Kriterien im proportionalen Verhältnis zu deren qualitativem und quantitativem Gewicht zugewiesen werden;
- b) hinsichtlich der gebotenen Dienstleistungen können die Koeffizienten je nach der Art der Tätigkeit der ÖFWE unterschiedlich sein, und zwar besonders hinsichtlich der Unterscheidung zwischen Tätigkeiten, die mit der Betreuung in Wohnheimen zusammenhängen, und solchen, die nicht damit verbunden sind;
- c) in die 2. bzw. in die 3. Kategorie werden die ÖFWE eingestuft, denen eine Punktezahl bis zu zwei Dritteln bzw. bis zu einem Drittel der Mindestpunktezahl zuerkannt wird, die für die Einstufung in die 1. Kategorie erforderlich ist;
- d) die Haushaltsbeträge, die nicht fürsorgebezogene Tätigkeiten betreffen, werden für die Zwecke der Einstufung nicht berücksichtigt.

3. Die Einstufung in die Kategorie, für die eine ÖFWE die entsprechenden Voraussetzungen besitzt, wird vom Landesausschuß der autonomen Provinz verfügt, in deren Gebiet die betroffene ÖFWE ihren Sitz hat.

4. Der Landesausschuß stuft die ÖFWE in eine andere Kategorie ein, wenn diese Einrichtungen aus welchem Grund auch immer die Voraussetzungen erfüllen, die gemäß Durchführungsverordnung für die Einstufung in die betreffende Kategorie erforderlich sind. Die Einstufung wird auf Antrag der betroffenen ÖFWE oder

auf Antrag einer der Gemeinden, in deren Gebiet die ÖFWE gemäß ihrer Satzung ihre Tätigkeit vornehmlich ausüben, oder von Amts wegen vorgenommen.

5. In dem im Absatz 4 genannten Fall bleibt die dienst- und besoldungsrechtliche Stellung des Verwaltungsdirektor-Sekretärs unverändert, wenn die Fürsorge- und Wohlfahrtseinrichtung in eine niedrigere Kategorie eingestuft wird. Wird die Einrichtung hingegen in eine höhere Kategorie eingestuft, so wird dem Verwaltungsdirektor-Sekretär mit sofortiger Wirkung die Besoldung zuerkannt, die für den entsprechenden Aufgabenbereich bei den Einrichtungen der betreffenden Kategorie vorgesehen ist. Nach Ablauf von drei Jahren ohne Änderung der Kategorie kann der Verwaltungsdirektor-Sekretär in den entsprechenden Funktionsrang eingestuft werden, sofern er bei einem eigens dazu ausgeschriebenen Wettbewerb mit Stellenvorbehalt als Gewinner hervorgegangen ist.

**PRESIDENTE:** E' stato presentato all'art. 2 un emendamento tecnico. Ne dò lettura.

Negli articoli 2 c. 2 lett. c), 2 c. 5,4 c. 13, 10 c. 13, 16 c. 1, 17 c. 1, 35 c. 3, 36 c. 5, 39 c. 2, 39 c. 5, 64 c. 1 lett. c), 64 c. 1 lett. d) le parole "Istituzione/i di assistenza e beneficenza" sono sostituite con le parole "Istituzione/i pubblica/he di assistenza e beneficenza".

La Giunta intende illustrarlo?

La parola al Presidente.

**GRANDI:** Signor Presidente, signori consiglieri.

Si tratta effettivamente di un emendamento giuridico-tecnico nel senso che durante i lavori in sede di commissione legislativa si era deciso, e credo che lo ricordino i componenti la commissione, di sostituire in molti articoli il riferimento generico "istituzione o istituzioni" con quello generale di "istituzioni di assistenza e beneficenza".

Questa definizione comporta, di conseguenza, l'inclusione negli enti ai quali le disposizioni previste in questa legge che si riferiscano non solo alle I.P.A.B., ma anche alle istituzioni private. L'approfondimento che con il dott. Tanas abbiamo potuto fare assieme al nostro ufficio legislativo, ci portano a dire che questo non è possibile per due ordini sostanzialmente. Il primo ordine di ragionamenti la Regione, ai sensi dell'art. 5, n. 2 dello Statuto Speciale di Autonomia, ha competenza ordinamentale in materia di I.P.A.B. e non può, di conseguenza, porre vincoli o condizioni alle altre istituzioni private che operano in questo comparto; questa è la prima argomentazione di natura giuridica.

La seconda argomentazione è questa: la maggior parte di queste norme interessate alla modifica diventerebbero assolutamente incomprensibili se non addirittura inapplicabili mantenendo il riferimento anche alle istituzioni private. Per questo motivo la Giunta si è vista nelle condizioni di dover elaborare e proporre all'accoglimento del Consiglio questo emendamento. Per cui proponiamo che in tutto l'articolato si faccia esplicito riferimento alle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza.

**PRESIDENTE**: Qualcuno intende intervenire sull'emendamento?

Voleva la lettura del testo dell'emendamento in lingua tedesca? Prego.

**DENICOLO**: Änderungsantrag zum Art. 2 des Regionalausschusses:

"Im Art. 2 Abs. 5, Art. 4 Abs. 13, Art. 10 Abs. 13, Art. 16 Abs. 1, Art. 35 Abs. 3, Art. 36 Abs. 5, Art. 39 Abs. 2, Art. 39 Abs. 5, Art. 64 Abs. 1 Buchst. c), Art. 64 Abs. 1 Buchst. d) werden die Worte "Fürsorge- und Wohlfahrtseinrichtung/en" durch die Worte "öffentliche Fürsorge- und Wohlfahrtseinrichtung/en" ersetzt.

**PRESIDENTE**: Siamo in votazione dell'emendamento, chi è favorevole è pregato di alzare la mano. Contrari? Astenuti?

Nessun contrario, 7 astenuti, tutti gli altri favorevoli.

L'emendamento è approvato.

Votiamo l'articolo così emendato.

La cons. Klotz intende intervenire, prego.

**KLOTZ**: Hier in diesem Artikel beginnen zusätzliche Zweifel. Diese öffentlichen Fürsorge- und Wohltätigkeitseinrichtungen werden also in drei Kategorien eingeteilt: Rechtslage des Vermögens, Gebiet, in dem die Fürsorge- und Wohlfahrtseinrichtungen ihre Tätigkeit ausüben, Merkmale der gebotenen Dienstleistungen. Das alles kann man noch mittragen und verstehen. "Größenordnung des Haushalts": Ich denke, daß natürlich hier eine Art Wettrennen stattfinden könnte, daß die meisten eben in die beste Kategorie eingestuft werden. Damit dürften ja auch die Bezuschussungen von seiten der öffentlichen Hand zusammenhängen. Nun wissen wir aber, daß häufig gerade die kleinen Strukturen gut funktionieren und die großen nicht. Gerade was beispielsweise Altenpflegeheime anbelangt oder Altenheime insbesondere wissen wir, daß der Trend heute insgesamt von der gesamten Erwartung her aber auch vom Gefühl der Geborgenheit her eher zur kleinen Struktur geht, das heißt also, wo doch noch ein bestimmter Beziehungsrahmen möglich ist, wo eine gewisse familiäre Atmosphäre herrscht. Das ist beispielsweise einer der Punkte, der für mich wesentlich ist, die menschengerechte Unterbringung der alten Leute, die menschengerechte Verpflegung, daß man die kleineren Strukturen fördert und doch eben das Subsidiaritätsprinzip hochhält, daß man gerade dort eben versucht anzusetzen, Freiwilligkeit zuzulassen, nicht zu stark zu reglementieren. Auf daß es eben wirklich einmal effiziente Strukturen werden, aber auch Strukturen, die menschengerecht, altengerecht sind.

Ich ersuche den Herrn Präsidenten hier um eine Auskunft, ob man hier nicht auch die Gefahr sieht, daß dadurch eine Art Einladung gegeben ist, die Struktur zu vergrößern, aber auch über die realistischen Ziele hinauszugehen. Nicht die Größenordnung des Haushaltes darf meines Erachtens einer dieser wesentlichen Merkmale sein, sondern wenn schon andere Qualitäten, eben gerade beispielsweise die Behandlung oder sagen wir auch die Effizienz, aber nicht ein größerer Haushalt sollte

angestrebt werden. Ich denke, hier müßte der Qualität der Vorrang vor der Quantität eingeräumt werden.

**PRESIDENTE**: Prima di dare la parola al Presidente della Giunta qualcuno intende intervenire sull'articolo?

Lei intende intervenire? Prego cons. Benedikter.

**BENEDIKTER**: Da ist als eines der Kriterien für die Einstufung in die drei Kategorien die Rechtslage des Vermögens vorgesehen und das ist neu gegenüber dem früheren Vorschlag. Was versteht man unter Rechtslage des Vermögens? Das möchte ich erstens fragen.

Es wird in keiner Weise Bezug genommen auf die sogenannte Satzungsautonomie, als ob die Satzung - wie wir in den nächsten Artikeln sehen werden, wo sie vorgesehen ist - eine Nebensache wäre, denn es wird hier alles im Detail geregelt. Es braucht keine Satzung mehr und doch ist die Autonomie der Satzung in der neuen Gemeindeordnung verankert. In der Gemeindeordnung, die die Verfassungsgrundsätze über die Gemeindeautonomie verwirklicht hat, Gesetz Nr. 142, wird die Satzungsautonomie verankert und zwar so, daß die Hauptversammlung dieser Körperschaft in der Satzung alles bestimmt. Es darf nicht schon vorbestimmt werden durch das Gesetz, denn sonst braucht es keine Satzungsautonomie.

Die Satzungsautonomie wird also vollkommen ignoriert und abgesehen davon möchte ich wissen, was die Rechtslage des Vermögens bedeuten soll.

**PRESIDENTE**: Vuole intervenire per la seconda volta? Prego cons Klotz.

**KLOTZ**: ...Herr Präsident, weil ich das Nächste auch noch anführen möchte. Der Punkt e) betrifft nämlich die "Anzahl der im Stellenplan vorgesehenen Bediensteten und der Bediensteten mit Vertragsverhältnis". Dieselbe Frage schließt sich an diesen Punkt, nämlich man hat den Eindruck, als wollte man jetzt vor allen Dingen die Großstrukturen fördern, auch weil die Anzahl der vorgesehenen Bediensteten noch lange nichts aussagt über die wirkliche Effizienz. Wie gesagt geht es immer wieder darum, daß wir die Freiwilligkeit nicht killen sollen - im Gegenteil, wir sollen sie fördern. Und hier werden sicher jene Einrichtungen bevorzugt, die eben entsprechend viel Personal einstellen und entsprechend viele Bedienstete mit Vertragsverhältnis. Aber das geht meines Erachtens gegen die Freiwilligkeit.

**PRESIDENTE**: La parola al Presidente della Giunta. Prego.

**GRANDI**: Consigliere Klotz, innanzi tutto per quanto riguarda il primo problema in realtà non c'è pericolo della concorrenza perchè questo articolo fotografa sostanzialmente la situazione attuale.

L'obiettivo che noi invece vorremmo raggiungere con questo secondo articolo è piuttosto quello della delegificazione, nel senso che con questo articolo

prevediamo che la classificazione avvenga secondo criteri previsti da regolamento e non da legge. Quindi posso rassicurarla che la situazione, oggi esistente, non è destinata a mutare in base a quanto previsto da questo secondo articolo nella sostanza.

Rispetto alla seconda questione che lei pone, il rapporto tra personale e attività e tra personale e assegnazione di una I.P.A.B. in una determinata categoria, posso dirle che non si può ipotizzare che gli amministratori siano invogliati ad aumentare il personale per cambiare la loro classificazione perchè è evidente che l'aumento di personale può essere solo conseguente all'aumento dell'attività, e a riprova di quello che le sto dicendo posso dirle che i criteri relativi alle modalità di assunzione, ma soprattutto alla quantificazione del personale, sono dettati dalle giunte provinciali. Quindi, onestamente, il pericolo che lei paventa, non c'è.

Al cons. Benedikter posso dire che quando faceva riferimento a questa nuova categoria che più che essere una categoria è un criterio aggiuntivo, posso dirle che alcune istituzioni sono proprietarie del patrimonio dentro il quale svolgono la loro attività, mentre altre non lo sono. Posso inoltre informarla che la maggior parte delle I.P.A.B. dispongono di un patrimonio esclusivo. E' proprio questa diversità, relativa alla proprietà del patrimonio, che ci ha orientati verso la decisione che proprio la consistenza e la proprietà fosse valutata in termini diversi e questa diversità fa sì che appunto le I.P.A.B. siano collocate in ambiti diversi.

**PRESIDENTE:** E' stato presentato un emendamento a firma del collega Ianieri e siccome sta per essere tradotto dovremmo sospendere la trattazione di questo articolo per acconsentire la distribuzione.

Passiamo all'art. 3.

### Art. 3 (Statuti)

1. Le I.P.A.B. hanno un proprio statuto, le cui disposizioni devono conformarsi alla normativa vigente.

2. Lo statuto è approvato con deliberazione della Giunta regionale ed è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

3. Esso deve contenere:

- a) l'indicazione delle modalità di fondazione e i dati riassuntivi sull'origine dell'I.P.A.B. anche con riferimento al patrimonio;
- b) l'indicazione degli scopi dell'I.P.A.B. e dell'ambito di esplicazione dell'attività;
- c) l'indicazione dei mezzi congrui per il raggiungimento degli scopi;
- d) la composizione, i criteri di nomina e la durata in carica degli organi;
- e) le norme generali di amministrazione e le altre eventuali disposizioni relative alla vita dell'I.P.A.B..

4. Qualora le I.P.A.B. abbiano, per il raggiungimento dei propri fini istituzionali, la disponibilità di beni appartenenti ad altri enti, lo statuto deve riportarne l'indicazione in conformità alla lettera c) del comma 3.

5. I beni delle I.P.A.B. rimangono vincolati agli scopi statutari esercitati dalle I.P.A.B. stesse. Il vincolo può essere estinto o modificato con provvedimento motivato della Giunta provinciale, sentita l'I.P.A.B. interessata.

Art. 3  
(Satzungen)

1. Die ÖFWE haben eine eigene Satzung, deren Bestimmungen den geltenden Vorschriften entsprechen müssen.

2. Die Satzung wird mit Beschluß des Regionalausschusses genehmigt und im Amtsblatt der Region veröffentlicht.

3. Sie muß folgendes enthalten:

- a) die Gründungsmodalitäten und eine zusammenfassende Angabe der Entstehung der ÖFWE auch mit Bezug auf das Vermögen;
- b) die Zielsetzung der ÖFWE und den Tätigkeitsbereich;
- c) die Angabe der entsprechenden Mittel zur Erlangung der Zielsetzung;
- d) die Zusammensetzung, die Ernennungskriterien und die Amtsdauer der Organe;
- e) die allgemeinen Verwaltungsbestimmungen und eventuell weitere Bestimmungen über das Bestehen der ÖFWE.

4. Falls die ÖFWE zur Erlangung ihrer institutionellen Ziele Güter anderer Körperschaften zur Verfügung haben, sind diese in der Satzung entsprechend Buchst. c) des vorherigen Absatzes 3 anzuführen.

5. Die Güter der ÖFWE sind an die Zielsetzung der ÖFWE, wie sie in der Satzung angegeben ist, gebunden. Die Bindung kann mit begründeter Maßnahme des Landesausschusses nach Anhören der betroffenen ÖFWE aufgehoben oder geändert werden.

**PRESIDENTE:** Ha chiesto la parola il cons. Benedikter. Prego.

**BENEDIKTER:** Ich lese im letzten Absatz des Art. 3: "Die Güter der ÖFWE sind an die Zielsetzung der ÖFWE, wie sie in der Satzung angegeben ist, gebunden. Die Bindung kann mit begründeter Maßnahme des Landesausschusses nach Anhören der betroffenen ÖFWE aufgehoben oder geändert werden". Mit diesem Gesetz werden also diese Körperschaften mehr oder weniger den Gemeinden gleichgestellt, so genau geregelt, als ob es eine Gemeinde wäre. Siehe auch die Gesetzmäßigkeitskontrollen, dazu noch die Sachkontrollen, eingehend in das Meritum der Verwaltung usw. Aber die Voraussetzung ist immer, daß es sich um Fürsorgekörperschaften handelt, die ein eigenes Vermögen haben, welches den Grundstock für ihre Tätigkeit bildet, daß sie überhaupt entstehen konnten. Über dieses Vermögen muß selbstverständlich die Körperschaft verfügen können, meinetwegen indem sie gewisse gesetzliche Vorschriften einhält, vor allem die Grundvorschrift, daß das Vermögen immer den Aufgaben der Körperschaft dienen muß und nicht mißbraucht werden kann. Und jetzt taucht auf einmal auf, daß die Güter an die Zielsetzungen der Körperschaft gebunden

sind, wie sie in der Satzung angegeben ist. Auf einmal heißt es: "Die Bindung kann mit begründeter Maßnahme des Landesausschusses nach Anhören der betroffenen ÖFWE aufgehoben oder geändert werden". Dies verstößt gegen einen elementaren Grundsatz, denn entweder sind diese Körperschaften nur Dienstkörperschaften, d.h. sie üben eine Funktion der Provinz oder der Region aus und sind mit Rechtspersönlichkeiten ausgestattet und können irgendwie im Rahmen der Zielsetzungen handeln, aber im übrigen entscheidet letzten Endes was mit dieser Körperschaft und mit ihrem Vermögen geschehen soll, nicht die Körperschaft selber, oder sie sollten doch eine autonome Körperschaft sein, denn dazu haben sie die sogenannte Satzungsautonomie; hier entscheidet auf einmal die übergeordnete Behörde. Das widerspricht doch einem elementaren Grundsatz der Ordnung dieser Körperschaften.

**PRESIDENTE**: Qualcun'altro intende intervenire sull'art. 3?  
La Giunta? Prego Presidente.

**GRANDI**: Bisogna avere una visione un po' dinamica di queste istituzioni e naturalmente anche degli scopi e di conseguenza anche dei beni di proprietà a disposizione di questi enti.

E' giusto, per quanto riguarda gli scopi, divenendo questi superati col tempo, è giusto che possano essere aggiornati così pure un'analoga valutazione deve valere per quanto riguarda il patrimonio. Se, ad esempio, fosse più conveniente, per una I.P.A.B., esercitare la propria attività in un immobile diverso, non si vede perchè non si possa acconsentire di decidere, da parte del consiglio di amministrazione, una cosa del genere. Quindi, a seguito di questa visione dinamica e anche dell'assicurazione che attraverso il controllo delle rispettive giunte provinciali gli organi di gestione delle I.P.A.B. possano da una parte deliberare la modificazione e dall'altra debbano essere assoggettate al controllo, abbiamo ritenuto opportuno avanzare una norma che consentisse appunto questa facoltà. Per questa ragione abbiamo pensato alla formulazione che è proposta all'esame del Consiglio.

**PRESIDENTE**: Siamo in votazione dell'articolo. Chi è favorevole è pregato di alzare la mano. Contrari? Astenuti?

2 voti contrari, 8 voti di astensione, tutti gli altri favorevoli. L'articolo 3 è approvato.

Ritorniamo all'art. 2. E' stato presentato un emendamento a firma di Ianieri, Kury ed altri, che recita:

La parola "assistenziali" è sostituita con la parola "istituzionali".

Prego di dare lettura del testo in lingua tedesca.

**DENICOLO**: Änderungsantrag zum Artikel 2, Absatz 2, Buchstabe d), eingebracht von den Abg. Ianieri, Kury und anderen:

Das Wort "fürsorgebezogene" wird durch das Wort "institutionelle" ersetzt.

**PRESIDENTE**: La Giunta intende intervenire? Prego Presidente.

**GRANDI**: Volevo solo dire che lo accogliamo.

**PRESIDENTE**: C'è la disponibilità ad accoglierlo, allora lo metto in votazione. Chi è favorevole è pregato di alzare la mano. Contrari? Astenuti?

Nessun contrario, 10 astenuti, tutti gli altri favorevoli. L'emendamento è approvato.

Chiede la parola il cons. Gasperotti. Prego.

**GASPEROTTI**: Presidente, non ci siamo incontrati con lo sguardo all'art. 3 e pertanto non mi ha concesso la parola, ma mi interessava fare una dichiarazione rispetto alla partecipazione attiva dei comuni. E' vero che questi partecipano con propri rappresentanti, ma nel caso specifico degli statuti, avrei preferito che la bozza di statuto fosse approvata o almeno avesse il parere dei comuni.

Dobbiamo sempre ragionare con la legge n. 1 del 1993, con il sistema maggioritario ed elezione diretta del sindaco in comuni con più di diecimila abitanti e con la presenza di tecnici presenti in Giunta; lasciamo pertanto svolgere una funzione autonoma di rappresentanza dei Comuni, senza indirizzo alcuno.

Se vuole - Presidente - le elenco anche quando e come avvengono queste cose; situazioni del genere si verificano qui vicino, cioè ci sono consiglieri che rappresentano le amministrazioni comunali, facendo quello che vogliono.

Nessuno riesce a smuoverli da lì perchè le elezioni avvengono ogni periodo riferito allo Statuto, non si fa firmare una lettera di licenziamento senza data.

Ecco perchè io chiedevo che almeno come norma fosse messa in rilievo questa partecipazione attiva dei Comuni soprattutto nella formazione dello Statuto, perchè il Comune non può essere un soggetto rappresentato da una presenza qualsiasi nel momento in cui si modifica lo Statuto, essendo questo un momento determinante.

Ho vissuto la questione nell'I.P.A.B. di Nomi e il Comune di Pomarolo ha detto la sua, il Comune di Volano pure come previsto per Statuto e siccome Nomi dispone di due rappresentanti con il Presidente, tale Comune ha avuto a disposizione un voto doppio, i due Comuni hanno spopolato con le proprie richieste e proposte. Se invece la funzione fosse stata svolta dai Consigli comunali, diventava una questione politica, mentre così la questione si è risolta numericamente.

Ecco perchè volevo aprire una finestra al politico che è programmatore e che corregge l'organizzazione della società.

Grazie.

**PRESIDENTE**: E' stata chiesta la votazione per scrutinio segreto all'art. 2. Prego distribuire le schede.

Ricordo che siamo in votazione dell'art. 2 emendato con la proposta di Ianieri.

Segue votazione a scrutinio segreto.  
Comunico l'esito della votazione all'art. 2.

Votanti	54
schede favorevoli	41
schede contrarie	7
schede bianche	6

Il Consiglio approva.

Passiamo all'art. 4. Ne dò lettura.

Art. 4  
(Consiglio di amministrazione)

1. Il Consiglio di amministrazione è l'organo deliberante dell'I.P.A.B.. Ad esso compete deliberare in merito a tutte le determinazioni che l'I.P.A.B. deve assumere, escluse quelle attribuite ad altri organi dalla legge o, in conformità alle leggi, dallo statuto.

2. Gli statuti delle I.P.A.B. disciplinano la partecipazione senza diritto di voto alle sedute del Consiglio di amministrazione dei rappresentanti dei destinatari dell'attività assistenziale delle I.P.A.B. medesime, nonché dei loro familiari, nelle occasioni dove sono in trattazione problematiche di carattere generale pertinenti all'impostazione ed organizzazione dei servizi.

3. Il Consiglio di amministrazione può validamente deliberare in presenza della metà più uno dei componenti, tra i quali il Presidente o il Vicepresidente. Le deliberazioni, salvo che nei casi previsti dalla legge o dallo statuto, sono approvate a maggioranza dei presenti.

4. Salva diversa previsione delle tavole di fondazione e salvo il caso in cui è necessario garantire la rappresentanza minima a tutti i comuni interessati direttamente all'attività dell'I.P.A.B., i Consigli di amministrazione delle I.P.A.B. medesime, disciplinati dai rispettivi statuti, sono composti:

- a) da un numero di membri non superiore a nove, per le I.P.A.B. della I categoria;
- b) da un numero di membri non superiore a sette, per le I.P.A.B. della II categoria;
- c) da un numero di membri non superiore a cinque, per le I.P.A.B. della III categoria.

5. Le Amministrazioni degli enti pubblici locali e le Province autonome, chiamate a designare componenti dei Consigli di amministrazione di I.P.A.B., scelgono i propri rappresentanti fra persone aventi competenza o esperienza in materia di servizi sociali, di amministrazione pubblica o di gestione aziendale. Nel provvedimento di designazione deve essere dato oggettivo riscontro degli elementi in base ai quali è stata accertata la presenza del requisito di specifica competenza o esperienza. In assenza di riscontro, la Giunta provinciale può nominare negli organi di amministrazione, con il provvedimento di cui al comma 7, soggetti diversi da quelli designati.

6. Salva diversa disposizione delle tavole di fondazione o degli statuti, la durata del mandato dei Consigli di amministrazione è fissata in cinque anni.

7. La costituzione ed il rinnovo dei Consigli di amministrazione, nonché la surroga dei membri cessati per qualsiasi causa, sono disposti con deliberazione della Giunta provinciale. A tal fine la Giunta provinciale richiede, entro i sessanta giorni successivi all'approvazione dello statuto, per gli organi di nuova composizione, ed almeno sessanta giorni prima della scadenza del mandato dell'organo, in caso di rinnovo, agli enti statutariamente competenti i nominativi. Le designazioni devono essere inviate alla Provincia autonoma entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta. Qualora le designazioni spettino ad organi collegiali e questi non procedano alle stesse almeno tre giorni prima della scadenza del termine, la relativa competenza è trasferita ai rispettivi Presidenti, i quali debbono comunque esercitarla entro la scadenza del termine medesimo. Decorso tale ultimo termine senza che provengano designazioni la Giunta provinciale provvede direttamente alla nomina dei componenti dei Consigli di amministrazione.

8. In ogni caso, in occasione del rinnovo, i Consigli di amministrazione non ricostituiti nel termine di cui al comma 7 sono prorogati per non più di quarantacinque giorni, decorrenti dal giorno della loro scadenza. Nel caso di proroga i consigli scaduti debbono essere ricostituiti entro tale periodo. Decorso il termine massimo di proroga senza che si sia provveduto alla loro ricostituzione, i Consigli di amministrazione decadono. Tutti gli atti adottati dagli organi decaduti sono nulli. I titolari della competenza alla ricostituzione e nei casi previsti dal comma 7 i Presidenti degli organi collegiali sono responsabili dei danni conseguenti alla decadenza determinata dalla loro condotta, fatta in ogni caso salva la responsabilità penale individuale nella condotta omissiva.

9. Nel provvedimento di nomina della Giunta provinciale è fissato il termine, non superiore a sessanta giorni, entro il quale il Presidente del Consiglio di amministrazione uscente provvede alla convocazione per l'insediamento del nuovo. Il mandato dell'organo decorre dalla data di insediamento. Nel caso di inosservanza del termine da parte del Presidente dell'organo uscente la Giunta provinciale nomina un commissario per la fissazione della data di insediamento del nuovo Consiglio. Il Consiglio scaduto rimane comunque in carica fino all'insediamento del nuovo.

10. Nel caso in cui un componente del Consiglio di amministrazione risulti assente senza giustificato motivo per tre sedute consecutive, il Presidente dell'I.P.A.B. provvede a darne segnalazione alla Giunta provinciale, la quale pronuncia la decadenza del componente medesimo e provvede alla sua sostituzione. Il nuovo membro viene individuato, secondo la procedura del comma 5, da parte dello stesso ente che aveva designato il componente decaduto e rimane in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio di amministrazione.

11. Le I.P.A.B. devono comunicare alla Provincia autonoma territorialmente competente e, ai fini del coordinamento, alla Regione, i nominativi del Presidente e del Vicepresidente del Consiglio di amministrazione, entro otto giorni dall'avvenuta nomina.

12. Le convocazioni e le modalità di funzionamento delle sedute del Consiglio di amministrazione sono disciplinate con proprio regolamento da ciascuna I.P.A.B..

13. Le funzioni di segretario del Consiglio di amministrazione sono svolte di norma dal Direttore amministrativo-Segretario, secondo quanto previsto dall'articolo 18 della legge regionale 26 agosto 1988, n. 20, fatto salvo, per le Istituzioni di assistenza e beneficenza che non hanno personale dipendente, quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 39. Nelle I.P.A.B. che non prevedono in organico la figura del Direttore amministrativo-Segretario, le mansioni di segretario del Consiglio di amministrazione, compresa la redazione dei verbali, sono affidate, anche nell'ipotesi che l'Istituzione di assistenza e beneficenza si avvalga di personale comunale ai sensi della normativa vigente, ad un funzionario di qualifica non inferiore alla sesta e, nell'impossibilità di avvalersi di tale funzionario, ad un componente del Consiglio medesimo, individuato dallo stesso. Il Direttore amministrativo-Segretario è comunque sostituito nelle funzioni di segretario quando, nei suoi confronti, si verificano le ipotesi di cui al comma 14.

14. I componenti del Consiglio di amministrazione devono, con esclusione dell'ipotesi di cui all'articolo 8, comma 3, astenersi dal prendere parte alle deliberazioni nelle quali sussista un interesse o che riguardino liti o contabilità propri o del coniuge o di parenti fino al quarto grado, o degli affini fino al secondo grado, o di società, enti o associazioni dei quali facciano parte. Il divieto comporta anche l'obbligo di allontanarsi dall'aula durante la trattazione di detti affari.

#### Art. 4 (Verwaltungsrat)

1. Der Verwaltungsrat ist das beschließende Organ der ÖFWE. Er beschließt über sämtliche Entscheidungen, welche die ÖFWE fassen muß, jedoch mit Ausnahme derjenigen, die kraft Gesetzes bzw. in Übereinstimmung mit dem Gesetz kraft der Satzung in die Zuständigkeit anderer Organe fallen.

2. In den Satzungen der einzelnen ÖFWE wird vorgesehen, daß die Vertreter der Personen, an welche die Fürsorgetätigkeit der ÖFWE gerichtet ist, und die Vertreter ihrer Angehörigen an den Sitzungen des Verwaltungsrates ohne Stimmrecht teilnehmen können, wenn allgemeine Fragen hinsichtlich der Gestaltung und der Organisation der Dienstleistungen zur Diskussion stehen.

3. Der Verwaltungsrat ist beschlußfähig mit der Hälfte plus eins seiner Mitglieder einschließlich des Präsidenten oder des Vizepräsidenten. Die Beschlüsse werden außer in den im Gesetz oder in der Satzung vorgesehenen Fällen mit der Stimmenmehrheit der Anwesenden gefaßt.

4. Unbeschadet anderslautender Bestimmungen der Gründungsordnung und vorbehaltlich des Falles, daß sämtlichen von der Tätigkeit der ÖFWE unmittelbar betroffenen Gemeinden eine Mindestvertretung gewährleistet werden muß, setzen sich

die in den jeweiligen Satzungen geregelten Verwaltungsräte der ÖFWE wie folgt zusammen:

- a) aus nicht mehr als neun Mitgliedern bei den ÖFWE der 1. Kategorie;
- b) aus nicht mehr als sieben Mitgliedern bei den ÖFWE der 2. Kategorie;
- c) aus nicht mehr als fünf Mitgliedern bei den ÖFWE der 3. Kategorie.

5. Die Verwaltungen der örtlichen öffentlichen Körperschaften und der autonomen Provinzen, welche Mitglieder der Verwaltungsräte der ÖFWE namhaft machen sollen, wählen ihre Vertreter unter Personen, die Sachkenntnis und Erfahrung auf dem Gebiet der Sozialdienste, der öffentlichen Verwaltung oder der Betriebsführung haben. Im Beststellungsakt muß genau angeführt und belegt werden, auf Grund welcher Anhaltspunkte die Voraussetzung einer spezifischen Sachkenntnis oder Erfahrung festgestellt werden konnte. Bei Fehlen dieser Angabe kann der Landesausschuß mit der im Absatz 7 genannten Maßnahme andere Personen in die Verwaltungsorgane ernennen als diejenigen, die namhaft gemacht worden waren.

6. Unbeschadet anderslautender Bestimmungen der Gründungsordnung oder der Satzung beträgt die Amtsdauer der Verwaltungsräte fünf Jahre.

7. Die Errichtung und die Neubestellung der Verwaltungsräte sowie die Ersetzung der Mitglieder, die aus welchem Grund auch immer aus dem Amt geschieden sind, werden mit Beschluß des Landesausschusses verfügt. Zu diesem Zweck fordert der Landesausschuß die satzungsgemäß zuständigen Körperschaften - innerhalb von sechzig Tagen nach Genehmigung der Satzung, wenn es um neuerrichtete Organe geht, bzw. innerhalb von sechzig Tagen vor Ablauf der Amtsperiode, wenn es um eine Neubestellung geht - zur Namhaftmachung auf. Die Namhaftmachungen müssen dem Landesausschuß innerhalb von sechzig Tagen nach Eingang der Aufforderung mitgeteilt werden. Steht die Namhaftmachung einem Kollegialorgan zu und nimmt dieses sie nicht spätestens drei Tage vor Ablauf der Frist vor, so wird die diesbezügliche Zuständigkeit auf den Vorsitzenden des Kollegialorgans übertragen, der sie jedenfalls innerhalb des Fristablaufs wahrzunehmen hat. Läuft diese Frist ab, ohne daß Namhaftmachungen mitgeteilt werden, so ernennt der Landesausschuß direkt die Mitglieder des Verwaltungsrates.

8. Ist eine Neubestellung fällig, so wird die Amtsdauer der Verwaltungsräte, sofern diese nicht innerhalb der Frist gemäß Absatz 7 neu bestellt wurden, für nicht länger als 45 Tage ab dem eigentlichen Ablauf der Amtsperiode verlängert. Im Falle eines solchen Aufschubs müssen die betroffenen Verwaltungsräte innerhalb der obengenannten Fristverlängerung neu bestellt werden. Die Verwaltungsräte, die nicht innerhalb der Fristverlängerung neu bestellt werden, verfallen vom Amt. Sämtliche von den verfallenen Organen erlassenen Maßnahmen sind nichtig. Die Träger der Zuständigkeit für die Neubestellung und - in den im Absatz 7 geregelten Fällen - die Vorsitzenden der Kollegialorgane haften für die Folgen, die von dem durch ihre Handlungsweise verursachten Amtsverfall herrühren, und zwar unbeschadet der persönlichen strafrechtlichen Haftung im Unterlassungsfall.

9. Im Ernennungsakt des Landesausschusses wird die Frist festgesetzt, innerhalb welcher der Präsident des scheidenden Verwaltungsrates die Einberufung zur

Einsetzung des neuen Verwaltungsrates vorzunehmen hat; genannte Frist darf sechzig Tage nicht überschreiten. Die Amtsperiode des Organs läuft ab dem Tag der Einsetzung. Bei Nichtbeachtung der Frist seitens des Präsidenten des scheidenden Organs ernennt der Landesausschuß einen Kommissar, der das Datum der Einsetzung des neuen Verwaltungsrates festlegt. Der scheidende Verwaltungsrat bleibt jedenfalls bis zur Einsetzung des neuen Verwaltungsrates im Amt.

10. Bleibt ein Mitglied des Verwaltungsrates ohne gerechtfertigten Grund drei aufeinanderfolgenden Sitzungen fern, so teilt dies der Präsident des ÖFWE dem Landesausschuß mit; der Landesausschuß erklärt das betroffene Mitglied für vom Amt verfallen und nimmt dessen Ersetzung vor. Das neue Mitglied wird nach dem im Absatz 5 genannten Verfahren von derselben Körperschaft namhaft gemacht, die das vom Amt verfallene Mitglied bestellt hatte, und bleibt bis zum Ablauf der Amtsperiode des Verwaltungsrates im Amt.

11. Die ÖFWE müssen der gebietsmäßig zuständigen autonomen Provinz und - zum Zwecke der Koordinierung - auch der Region die Namen des Präsidenten und des Vizepräsidenten des Verwaltungsrates innerhalb von acht Tagen nach deren Ernennung mitteilen.

12. Die Einberufung des Verwaltungsrates und die Modalitäten für die Abhaltung seiner Sitzungen werden von jeder einzelnen ÖFWE mit eigener Geschäftsordnung geregelt.

13. Die Aufgaben eines Schriftführers des Verwaltungsrates werden in der Regel - unbeschadet der Bestimmung gemäß Artikel 39 Absatz 2 für die Fürsorge- und Wohlfahrtseinrichtungen, die kein im Arbeitsverhältnis stehendes Personal haben - vom Verwaltungsdirektor-Sekretär gemäß Artikel 18 des Regionalgesetzes vom 26. August 1988, Nr. 20 ausgeübt. Bei den ÖFWE, deren Personalordnung keinen Verwaltungsdirektor-Sekretär vorsieht, wird mit den Aufgaben eines Schriftführers des Verwaltungsrates, einschließlich der Abfassung der Sitzungsprotokolle, ein Beamter betraut, der mindestens im sechsten Funktionsrang eingestuft ist; dies gilt auch in dem Falle, daß die Fürsorge- und Wohlfahrtseinrichtung gemäß den geltenden Bestimmungen Gemeindepersonal in Anspruch nimmt. Ist es nicht möglich, einen solchen Beamten einzusetzen, so wird ein Mitglied des Verwaltungsrates, der vom Verwaltungsrat selbst bestimmt wird, mit diesen Aufgaben betraut. Der Verwaltungsdirektor-Sekretär wird jedenfalls in seinen Aufgaben als Schriftführer ersetzt, wenn ihn die im Absatz 14 angeführten Umstände betreffen.

14. Mit Ausnahme des im Artikel 8 Absatz 3 vorgesehenen Falles müssen sich die Mitglieder des Verwaltungsrates davon enthalten, an den Beschlußfassungen teilzunehmen, sofern sie ein Interesse daran haben oder sofern sich diese Beschlußfassungen mit Rechtsstreiten oder Buchführungen befassen, die sie bzw. ihren Ehepartner oder ihre Verwandten bis zum vierten Grad oder ihre Verschwägerten bis zum zweiten Grad bzw. Gesellschaften, Körperschaften oder Vereinigungen betreffen, an denen sie beteiligt sind. Das Verbot bringt auch die Pflicht mit sich, während der Behandlung der genannten Angelegenheiten den Sitzungssaal zu verlassen.

**PRESIDENTE**: Sono stati presentati all'articolo alcuni emendamenti: uno è un emendamento soppressivo a firma di Ianieri che recita:

Sono soppresse tutte le parole dopo "dei loro familiari".

**DENICOLO**': Änderungsantrag zum Art. 4, Absatz 2, eingebracht vom Abg. Ianieri und anderen:

Im Absatz 2 werden nach den Worten "teilnehmen können" die Worte "wenn allgemeine...stehen" gestrichen.

**PRESIDENTE**: Intende illustrarlo collega Ianieri? Prego.

**IANIERI**: Grazie signor Presidente.

E' un emendamento che avevo già presentato in commissione e ch'è un motivo per cui ripresento questo emendamento e cioè perchè leggendo il secondo comma dove si dice che gli Statuti delle I.P.A.B. disciplinano la partecipazione senza diritto di voto alle sedute del Consiglio di amministrazione dei rappresentanti dei destinatari l'attività assistenziale ecc.

Non occorre che andiamo a ripetere nelle occasioni dove sono in trattazione problematiche di carattere generale, perchè sarà nello Statuto che verrà disciplinato quando chi e in quali casi potrà eventualmente partecipare alle sedute, pertanto questa ulteriore precisazione, a mio avviso, non fa altro che complicare le cose e creare ulteriori ostacoli.

E' comunque una limitazione a quello che si dovrà andare a inserire nello Statuto, quello che le I.P.A.B. dovranno mettere nello Statuto stesso.

Grazie.

**PRESIDENTE**: Qualcuno intende intervenire? Prego cons. Klotz.

**KLOTZ**: So sehr ich eigentlich der Meinung bin, daß man nicht zu streng reglementierend eingreifen sollte und bereits die Inhalte der Satzungen hier festschreiben sollte, wie es ja jetzt geschieht, so sollte man hier schon ein gewisses Maß an Eigenverantwortlichkeit zulassen, auch im Sinne der Subsidiarität.

Aber wenn man schon reglementieren will, dann sollte man auch eine entsprechende Transparenz zulassen und das entsprechende Mitspracherecht. Ansonsten bin ich grundsätzlich der Meinung, man sollte das den einzelnen Einrichtungen selbst überlassen, eine möglichst weitgehende Freiheit in der Verwaltung ihrer Satzungen. Aber wenn man hier schon reglementieren will, dann bitte so, daß es auch transparenter wird.

**PRESIDENTE**: Qualcun altro intende intervenire sull'emendamento prima di dare la parola alla Giunta? Nessuno?

La parola alla Giunta.

**GRANDI**: Volevo solo dire che l'emendamento è inteso a consentire sempre la partecipazione degli utenti e dei familiari al Consiglio di amministrazione e non solo in rilevanti occasioni come, per altro, è stabilito.

Rimaniamo ancora di questo avviso che purtroppo non sempre le buone intenzioni sono accompagnate da buone applicazioni e sappiamo quanto, a volte, un positivo diritto di partecipazione si possa trasformare in un qualche cosa di non del tutto positivo.

Per questa ragione veda di comprendere le ragioni che ci portano a non accogliere questo suo emendamento anche se, ripeto, le intenzioni sono più che nobili.

Ci siamo voluti anche confrontare con responsabili della gestione di case di riposo, con le stesse I.P.A.B., ma anche con singoli presidenti e ci sarebbe stato chiesto di mantenere entro alcuni limiti che noi abbiamo definito nel nostro articolato il diritto di partecipazione dell'utenza.

**PRESIDENTE**: E' stata chiesta la votazione per appello nominale su questo emendamento.

Prego i consiglieri di prendere posto

Stiamo votando un emendamento all'art. 4, primo firmatario il cons. Ianieri.

Possiamo iniziare con l'appello nominale.

**DENICOLO'**: Klotz (*ja*), Kofler (*non presente*), Kury (*non presente*), Laimer (*nein*), Leitner (*non presente*), Leveghi (*si*), Mayr C. (*nein*), Mayr J. (*non presente*), Messner (*nein*), Minniti (*non presente*), Montefiori (*no*), Morandini (*no*), Moser (*no*), Munter (*non presente*), Muraro (*astenuto*), Pahl (*nein*), Palermo (*si*), Pallaoro (*no*), Panizza (*no*), Passerini (*astenuto*), Peterlini (*nein*), Pinter (*astenuto*), Romano (*non presente*), Saurer (*non presente*), Taverna (*si*), Tosadori (*non presente*), Tretter (*no*), Valduga (*astenuto*), Vecli (*astenuto*), Viola (*non presente*), Waldner (*non presente*), Willeit (*si*), Zanoni (*non presente*), Zendron (*si*), Achmüller (*nein*), Alessandrini (*si*), Andreotti (*no* Arena (*si*), Atz (*nein*), Benedetti (*si*), Benedikter (*ja*), Benussi (*si*), Berger (*nein*), Binelli (*no*), Boldrini (*no*), Bolzonello (*si*), Bondi (*astenuto*), Casagrande (*no*), Chiodi-Winkler (*astenuto*), Cigolla (*no*), Conci-Vicini (*non presente*), Delladio (*si*), Denicolò (*nein*), De Stefani (*non presente*), Di Puppò (*non presente*), Divina (*no*), Durnwalder (*non presente*), Fedel (*non presente*), Feichter (*nein*), Frasnelli (*non presente*), Frick (*non presente*), Gasperotti (*si*), Giordani (*n*), Giovanazzi (*no*), Grandi (*no*), Holzer (*no*), Holzmann (*non presente*), Hosp (*nein*), Ianieri (*si*), Kasslatter Mur (*non presente*).

**PRESIDENTE**: Comunico l'esito della votazione:

Votanti	49
Voti favorevoli	15
voti contrari	27
astenuti	7

Il Consiglio non approva.  
Sono le 18.02. I lavori sono aggiornati a domani mattina alle ore 10.00.  
La seduta è tolta.

(ore 18.02)

## INDICE

## INHALTSANGABE

### **Disegno di legge n. 27:**

Disciplina delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza della Regione Trentino-Alto Adige (presentato dal consigliere regionale Pinter);

### **Disegno di legge n. 34:**

Nuove disposizioni in materia di Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (presentato dalla Giunta regionale)

### **Gesetzentwurf Nr. 27:**

Regelung der öffentlichen Fürsorge- und Wohlfahrtseinrichtungen der Region Trentino-Südtirol (eingebracht vom Regionalratsabgeordneten Pinter)

### **Gesetzentwurf Nr. 34:**

Neue Bestimmungen auf dem Sachgebiet der öffentlichen Fürsorge- und Wohlfahrtseinrichtungen (eingebracht vom Regionalausschuß)

pag. 1

Seite 1

### **Interrogazioni e interpellanze**

### **Anfragen und Interpellationen**

pag. 66

Seite 66

**INDICE DEGLI ORATORI INTERVENUTI  
VERZEICHNIS DER REDNER**

<b>ATZ Roland</b> ( <i>Gruppo Südtiroler Volkspartei</i> )	pag. 5
<b>KLOTZ Eva</b> ( <i>Gruppo Union für Südtirol</i> )	" 6-7-46-52-53-63
<b>PINTER Roberto</b> ( <i>Gruppo Solidarietà - Rifondazione</i> )	" 7-23
<b>GRANDI Tarcisio</b> ( <i>Gruppo Partito Popolare</i> )	" 9-38-48-51-54-56-57-64
<b>GIORDANI Marco</b> ( <i>Gruppo Partito Popolare</i> )	" 17
<b>BENEDIKTER Alfons</b> ( <i>Gruppo Union für Südtirol</i> )	" 19-34-45-53-55
<b>GASPEROTTI Guido</b> ( <i>Gruppo Solidarietà - Rifondazione</i> )	" 30-31-41-57
<b>ZENDRON Alessandra</b> ( <i>Gruppo Verdi - Grüne - Vërc</i> )	" 48
<b>IANIERI Franco</b> ( <i>Gruppo Misto</i> )	" 63